

Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Forlì

*Giorgia Macilotti**

Riassunto

Il presente contributo analizza la riforma della competenza penale del giudice di pace introdotta con il decreto legislativo n. 274 del 2000. Tale normativa prevede la devoluzione di competenze penali al nuovo giudice onorario, istituito dalla l. n. 374 del 1991, e si situa entro una più ampia manovra di razionalizzazione del sistema della giustizia e di creazione di una "giustizia di prossimità", più vicina al cittadino e maggiormente sensibile alle sue esigenze. L'esame delle innovazioni introdotte con questa normativa verrà affrontato attraverso la presentazione dei risultati di un'indagine empirica, di tipo documentale, svolta presso il Tribunale di Forlì e il Tribunale del Giudice di Pace di Bologna. Tale ricerca si è concretizzata nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati contenuti nei fascicoli processuali iscritti nel registro del giudice di pace e definiti con decreto di archiviazione, relativamente al circondario di competenza dei due tribunali esaminati. L'obiettivo è di evidenziare come, al di là del dato normativo, si configurino nella prassi i nuovi istituti introdotti con la riforma della competenza penale del giudice di pace e come lo stesso operi nel nuovo contesto in cui è stato inserito.

Résumé

Cet article analyse la réforme qui a attribué la compétence pénale au juge de paix (décret législatif n° 274 du 28 août 2000). La loi n° 274 prévoit la dévolution des compétences en matière pénale au juge honoraire (institué par la loi n° 374 du 21 novembre 1991) dans le cadre d'une manœuvre de grande ampleur pour la rationalisation du système de justice et la création d'une "justice de proximité" plus proche et plus accessible.

Les innovations introduites par cette loi sont analysées sur la base des résultats d'une étude empirique réalisée auprès du Tribunal de Forlì et du Tribunal de Juge de Paix de Bologne. La recherche a été réalisée sur une série de dossiers jugés et classés à Forlì et à Bologne par le juge de paix. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence, au-delà des règles, les particularités de la pratique des juges de paix.

Abstract

The article analyses the reform on the criminal jurisdiction of the Justice of the Peace, introduced by the legislative decree n. 274/2000. This law provides the assignment of criminal jurisdictions to the new honorary judge, set up by the law N. 374/1991. This is a part of a wider project for the rationalization of justice and the realization of a "proximity justice", that is to say a system of justice closer to the citizens and more attentive to the people's needs. The innovations introduced by this law are analyzed through the presentation of the results of an empirical research carried out in the Law Courts of Bologna and Forlì. The research was based on data collected from dismissed files, related to cases under the jurisdiction of the Justice of the Peace. Beyond the legal framework that the reform has drawn, the research shows how the new institutions, that the reform has introduced, are actually implemented in the legal practice and how these provisions affect the concrete work of the new honorary judge.

* Dottoranda di ricerca in Criminologia presso l'Università di Bologna.

1. Premessa.

Il presente studio prende in considerazione i risultati di una ricerca empirica, di tipo documentale, svolta presso gli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Forlì (1). Tale ricerca si è concretizzata nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati contenuti nei fascicoli processuali iscritti nel registro del giudice di pace e definiti con decreto di archiviazione, relativamente al circondario di competenza del Tribunale di Forlì e al periodo compreso fra l'1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006. Tali dati verranno successivamente confrontati con quelli desunti da una ricerca analoga svolta presso il Tribunale del Giudice di Pace di Bologna, al fine di evidenziare somiglianze e differenze dell'operato del magistrato di pace nelle due realtà esaminate.

L'obiettivo dello studio condotto è quello di evidenziare come, al di là del dato normativo, si configurino nella prassi i nuovi istituti introdotti con la riforma della competenza penale del giudice di pace e come lo stesso operi nel nuovo contesto in cui è stato inserito.

Un'analisi che si fermi al dato normativo, infatti, rischia di mettere in evidenza solo la dimensione del "dover essere", seguendo un approccio deduttivo in base al quale i comportamenti dei diversi attori e il dispiegarsi degli istituti vengono per lo più desunti dalle norme vigenti. Seguendo questo orientamento si perde così la possibilità di verificare e descrivere in concreto il fenomeno che si vuole esaminare.

In termini generali la prospettiva utilizzata si caratterizza, invece, per il metodo induttivo: l'operatività dei nuovi istituti introdotti viene cioè ricostruita su base empirica e non solo a partire dal

dato giuridico. Le finalità perseguite sono quelle di descrivere e, per quanto possibile, spiegare i fenomeni di volta in volta osservati. Il presupposto da cui si muove è che, qualunque sia l'oggetto preso in esame, "è pressoché inevitabile accertare uno scarto fra il diritto scritto e il diritto vivente, tra prescrizioni e comportamenti, fra procedure formalmente previste e prassi" (2). Ne consegue che la disamina delle norme giuridiche è sì utile a chiarire l'oggetto dello studio, ma da sola non è in grado di fornire una mappa esauriente dell'impatto che la devoluzione di competenze penali al giudice di pace ha avuto sia in termini deflattivi, sia per quanto attiene il perseguimento della funzione conciliativa e di creazione di una giustizia mite, palesati nella stessa relazione introduttiva alla legge. La ricerca condotta trae origine proprio dalla necessità di approfondire questi aspetti che difficilmente possono essere esaminati avendo riguardo al solo dato normativo. In particolare si è osservato come si declinino nella pratica giudiziaria le nuove competenze attribuite al giudice di pace, evidenziando, ad esempio, quali sono le fattispecie penali, fra tutte quelle devolute al magistrato onorario, che con maggior frequenza si presentano alla sua cognizione, specificando sia le modalità con cui si verificano i fatti di reato, sia le relazioni che di volta in volta si instaurano fra vittima e autore dello stesso. Allo stesso tempo, è stato inoltre possibile avere un quadro dei profili degli autori e delle vittime dei reati di competenza del giudice di pace e di come i nuovi istituti operino in concreto in relazione ad essi.

La ricerca condotta e i risultati ottenuti possono così fornire un interessante spunto, sia per svolgere delle

riflessioni di carattere generale ed evidenziare nodi problematici che si verificano nel “diritto vivente”, sia per esaminare come si sia attuata questa riforma per quanto attiene l’area territoriale esaminata.

2. La metodologia d’indagine utilizzata nella ricerca empirica.

La ricerca condotta è stata caratterizzata da una serie di tappe e di passaggi che sembra opportuno chiarire, sia rispetto alla metodologia seguita (3), che in riferimento agli strumenti utilizzati.

La fase preliminare della ricerca ha riguardato l’individuazione dell’ambito di studio da approfondire in sede empirica e la traduzione, in ipotesi di lavoro, dei problemi e degli interrogativi di partenza precedentemente citati. Il primo passo compiuto, in tal senso, è stato quello di raccogliere la documentazione necessaria per individuare quali casi, fra tutti quelli archiviati presso il Tribunale di Forlì (4), fossero di competenza del giudice di pace e quindi oggetto della ricerca. Un aiuto è stato fornito dalla stessa Procura della Repubblica di Forlì, che ha fornito un elenco di tutti i procedimenti di competenza del giudice di pace iscritti a partire dal 1 gennaio 2002 sino al 31 dicembre 2006 (5).

Prima di iniziare la rilevazione dei dati è stato poi necessario precisare l’unità di analisi da studiare, porre riferimenti di tempo e di luogo, dare un limite temporale alla rilevazione (6).

In tal senso si è scelto di analizzare i procedimenti definiti con decreto di archiviazione di competenza del magistrato onorario che costituiscono, quindi, l’unità di analisi su cui si è costruita l’intera indagine. Nella ricerca compiuta, infatti, non si è

proceduto ad un campionamento, ma si sono esaminati direttamente tutti i casi di competenza del giudice di pace, seppur limitatamente ai procedimenti in relazione ai quali non è stata esercitata l’azione penale. Nel caso in esame non si potrà quindi parlare di campione, ma più precisamente di universo (7). La scelta dei procedimenti definiti con decreto di archiviazione è stata motivata dall’esigenza di poter disporre concretamente dei fascicoli processuali; diversamente procedere ad un’analisi di tutti i casi iscritti nel registro del giudice di pace avrebbe comportato alcune difficoltà, prima fra tutte quella di non poter sempre disporre dei fascicoli giudiziari in quanto non ancora definiti.

Per quanto riguarda la definizione territoriale e temporale della ricerca, i casi esaminati riguardano tutti quelli iscritti e archiviati a partire dal 1 gennaio 2002 sino al 31 dicembre 2006, relativamente al circondario di competenza del Tribunale di Forlì (8). Qui ha sede l’ufficio del giudice di pace circondariale (9), organo competente non solo per i reati che si verificano nel territorio forlivese, ma anche per tutte le richieste di archiviazione, formulate dal pubblico ministero, in relazione ai procedimenti dell’intera provincia di Forlì - Cesena. Selezionata l’unità di analisi e definiti i riferimenti spazio - temporali della ricerca, si è proceduto individuando le ipotesi operative da verificare empiricamente e costruendo uno strumento che permettesse di rilevare in modo oggettivo i dati presenti in ciascuno fascicolo processuale.

Come già sottolineato l’obiettivo della ricerca era quello di esaminare come si configurino nella prassi i nuovi istituti introdotti con la riforma della

competenza penale del giudice di pace e come lo stesso operi nel nuovo contesto in cui è stato inserito. Per poter verificare l'operatività della riforma in esame si sono pertanto individuate una serie di aree tematiche da esaminare per ciascuna vicenda processuale presa in considerazione. Nello specifico l'ambito di analisi ha riguardato: 1) il procedimento penale instaurato, con particolare riferimento ai dati normativi concernenti il fatto storico di reato e le determinazioni ad esso inerenti; 2) l'evento criminoso, con riferimento al luogo, al tempo ed alle modalità di realizzazione dello stesso; 3) il profilo socio - anagrafico relativo agli autori e alle vittime del reato; 4) la relazione esistente fra autore e vittima di reato e la loro interazione nella dinamica criminosa; 5) i nuovi poteri attribuiti alla persona offesa all'interno del procedimento dinanzi al giudice di pace, con particolare attenzione all'istituto del ricorso immediato (10) e alla facoltà di opposizione alla richiesta di archiviazione (11).

Per poter indagare queste aree tematiche in relazione alle diverse vicende processuali, si è creata una griglia di rilevazione che, applicata a ciascun fascicolo, ha permesso di raccogliere tutte le informazioni relative all'unità di analisi della ricerca. Lo strumento di rilevazione si dipinge come una sorta di questionario composto da 40 domande, rigidamente formalizzate e standardizzate, relative alle cinque aree di indagine. Gli elementi da rilevare tramite la griglia sono stati, infatti, preliminarmente individuati in relazione agli ambiti tematici della ricerca ed alle diverse proprietà o dimensioni da cui questi sono composti (12). La scelta di utilizzare uno strumento come la griglia di rilevazione, simile ad

un questionario, è stata fatta in ragione di due precise finalità:

1. tradurre in domande specifiche gli obiettivi della ricerca e prevedere l'elaborazione dei dati in ordine a tali obiettivi;
2. aiutare il ricercatore nell'individuazione delle informazioni da attingere in sede di raccolta dei dati (13).

Sulla scorta di queste considerazioni, lo strumento per l'acquisizione delle informazioni costruito ha permesso di rilevare sia gli elementi identificativi di ciascun procedimento (14), sia i dati oggettivi relativi a ciascun fascicolo. Per quanto attiene questo secondo gruppo di *item*, la strutturazione delle domande ha seguito un ordine logico teso ad individuare:

- il reato commesso, la data e il luogo del medesimo;
- il luogo e la data di presentazione della querela o di acquisizione della notizia di reato;
- la motivazione dell'accaduto;
- il luogo fisico in cui è stato commesso il fatto criminoso e le modalità con cui è stato compiuto;
- la data di richiesta e di archiviazione del procedimento con il relativo motivo ed esito;
- i dati socio - anagrafici relativi all'autore del reato;
- i dati socio - anagrafici relativi alla vittima del reato;
- il tipo di rapporto esistente fra vittima e autore del reato;

- la definizione, nello specifico, della relazione esistente fra i due;
- la presenza e le modalità relative al ricorso immediato e all'opposizione alla richiesta di archiviazione;
- la presenza di testimoni del fatto.

Una volta realizzato lo strumento di acquisizione delle informazioni elementari, si è proceduto alla rilevazione dei dati. Questa fase si è sviluppata per un arco temporale di sei mesi (15) e si è sostanziata nella somministrazione della griglia per ciascun procedimento di competenza del giudice di pace definito con decreto di archiviazione. Si sono così esaminati complessivamente 1453 fascicoli processuali, corrispondenti poi a 1416 questionari data l'assenza di 37 procedimenti, in quanto ancora alla cognizione dell'autorità giudiziaria.

2.1. Fascicolo processuale.

La fase di raccolta dei dati si è svolta, secondo le modalità descritte, presso l'archivio del Tribunale di Forlì esaminando 1416 fascicoli processuali definiti con decreto di archiviazione, *ex art.* 17 del d.lgs. 274 del 2000, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Questo momento della ricerca è stato particolarmente delicato, sia perché rappresenta la fase fondamentale per l'acquisizione del materiale su cui sono testate le ipotesi formulate, sia per la difficoltà che i "non addetti ai lavori" trovano nel leggere e nel comprendere i dati contenuti in ciascun fascicolo processuale.

Un fascicolo processuale rappresenta, infatti, una sorta di narrazione del fatto di reato, del suo autore,

della sua eventuale vittima e della relazione esistente fra di essi; in esso troviamo, inoltre, tutte le informazioni, giudiziarie e non, relative al caso instaurato con l'indicazione delle determinazioni assunte in sede di indagini preliminari e di processo penale.

In particolare ai fini della ricerca compiuta, si sono analizzati:

- il foglio di iscrizione nel registro delle notizie di reato di competenza del giudice di pace;
- il certificato anagrafico e il certificato del casellario giudiziale dell'autore o degli autori del reato;
- la lista delle parti offese e delle eventuali persone informate sui fatti;
- la comunicazioni di notizia di reato, *ex art.* 347 c.p.p., e la relazione scritta, *ex art.* 11 comma 1 del d.lgs. 274/2000 (16), della polizia giudiziaria;
- l'eventuale verbale di denuncia - querela sporta dalla persona offesa dal reato o dal genitore, tutore o dal curatore;
- i verbali di identificazione ed elezione di domicilio della persona o delle persone sottoposte ad indagini preliminari;
- la richiesta di archiviazione del procedimento con l'indicazione della data e del motivo;
- il decreto di archiviazione del procedimento penale, con precisazione dei motivi *de facto* e *de iure*;

- l'eventuale ricorso diretto al giudice da parte della persona offesa o l'opposizione alla richiesta di archiviazione;
- le eventuali relazioni peritali o di consulenza tecnica relative ad accertamenti richiesti dal giudice o dalle parti.

Dall'esame di questi documenti, qualora disponibili, sono stati estrapolati i dati relativi alle aree tematiche di analisi. Occorre precisare che non sempre tutte le informazioni erano presenti nel fascicolo processuale (come lo stato civile, la professione o la residenza della vittima e dell'autore del reato), questo è dovuto sia alle diverse modalità che le forze di polizia adottano nello stilare i verbali di elezione di domicilio e di denuncia - querela (17), sia all'assenza nel fascicolo processuale di taluni documenti che riportano questo tipo di informazioni (si pensi, ad esempio, al caso in cui la vittima non abbia sporto querela).

I dati e le informazioni elementari raccolti secondo le modalità illustrate, per poter essere utilizzati ai fini della ricerca, sono stati successivamente ridotti (18) ed elaborati statisticamente (19). Il primo passo compiuto ha riguardato la codifica delle informazioni raccolte (20). Nello specifico si è proceduto traducendo ciascun *item* previsto nella griglia di rilevazione in una variabile, nominale o metrica, e attribuendo a ciascuna risposta un codice. Una volta effettuato questo procedimento, si è creata la matrice dei dati, che nel caso in esame si configura come matrice "casi per variabile" (21), attraverso la creazione di un database SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Ogni riga di questa matrice corrisponde ad uno specifico

fascicolo processuale, rappresenta per così dire il profilo di ciascun caso di competenza del giudice di pace, che è stato descritto tramite 40 variabili: ad esempio il tipo di reato, il motivo dell'accaduto, il sesso dell'autore e della vittima del reato e così via. Successivamente i dati immessi sono stati elaborati statisticamente e i risultati ottenuti, sia in termini di distribuzione di frequenza che di analisi bivariata, verranno di seguito presentati in relazione alle aree tematiche in cui si è strutturata la ricerca.

3. La ricerca.

3.1. L'evento criminoso: verso un giudice garante della pace sociale?

La riforma sulla competenza penale del giudice di pace, operata con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, si pone come momento conclusivo di un lungo periodo di riflessione sui caratteri della magistratura onoraria e sul funzionamento del sistema giudiziario. Sin dagli anni Settanta del secolo scorso si era infatti avvertita l'esigenza di razionalizzare l'apparato giudiziario per renderlo più prossimo al cittadino e più attento alle sue esigenze (22).

L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace segna l'avvio della riforma della giustizia penale "minore", essenziale per restituire efficienza alle strutture giudiziarie e per garantire al cittadino quel senso di giustizia e di sicurezza, sempre più mortificato dalla difficoltà di funzionamento del sistema giudiziario e dai meccanismi sempre più sofisticati di esercizio della giustizia. La riforma attuata è pertanto funzionale, almeno nelle intenzioni del legislatore, "alla realizzazione di un doppio circuito giudiziario, nel quale i reati più

gravi continuano ad essere attribuiti alla competenza dei magistrati togati, mentre quelli minori sono devoluti alla cognizione del giudice onorario” (23). Si tratta, soprattutto, di illeciti penali ascrivibili al profilo criminologico della micro-conflittualità privata, non particolarmente gravi, ma che spesso alimentano ragioni di disagio nei rapporti interindividuali. Ispirato dalla finalità di deflazione del carico giudiziario pendente presso i tribunali, nonché dall’esigenza di avvicinare la giustizia alle richieste quotidiane del cittadino, il legislatore “non si è limitato ad attribuire la competenza penale al giudice di pace, ma ha introdotto nel codice di procedura penale un vero e proprio procedimento speciale, corredato da un apparato sanzionatorio del tutto autonomo” (24). Si tratta del tentativo di creare un procedimento penale e un sistema di giustizia più circoscritto e celere, che si caratterizzi per una maggiore prossimità al cittadino, sia da un punto di vista territoriale che umano.

Se queste erano le intenzioni del legislatore, a sei anni dall’entrata in vigore della riforma è apparso particolarmente interessante indagare se e come questi propositi siano stati raggiunti. La ricerca effettuata si è, pertanto, focalizzata proprio sull’esame del funzionamento del nuovo “procedimento speciale” attraverso l’esame dei fascicoli processuali definiti dal giudice di pace penale.

Le vicende esaminate si riferiscono ad eventi criminosi realizzatisi tra la fine del 2001 e la fine del 2006 (tabella 1) (25).

Anno del fatto	Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
2001	34	2,4	2,4
2002	313	22,1	24,5
2003	361	25,5	50,0
2004	353	24,9	74,9
2005	295	20,8	95,8
2006	60	4,2	100
Totale	1.416	100	
Mancanti	37		
TOTALE	1.453		

Tabella 1: Distribuzione dei fatti criminosi dalla fine del 2001 alla fine del 2006

Si osserva, nello specifico, come siano stati iscritti e definiti dal giudice di pace non solo i procedimenti relativi ai reati avvenuti in seguito all’entrata in

vigore della riforma, ma anche un numero di casi verificatisi antecedentemente alla stessa. Questo risultato si spiega alla luce delle stesse indicazioni

previste nelle norme transitorie contenute nella novella legislativa, che regolano i casi di reato commessi dopo la pubblicazione della legge, ma prima della sua entrata in vigore (26).

Per quanto riguarda la distribuzione annua dei fatti di reato, si può rilevare come la maggior parte di essi si sia verificata tra il 2002 e il 2004 (1027 casi: 72,5%) con una leggera diminuzione della frequenza a partire dal 2005. I dati significativamente minori relativi in particolare all'ultimo anno esaminato vanno tuttavia interpretati alla luce di alcune precisazioni: la frequenza inferiore dei reati nell'anno 2006 si spiega sia in relazione alla prossimità temporale di questo periodo con il momento della rilevazione, sia in ragione del fatto che durante la ricerca empirica sono stati esaminati solo i procedimenti già definiti entro l'intervallo di tempo considerato e, in tal senso, le vicende processuali ancora alla cognizione dell'autorità giudiziaria non sono state rilevate.

Nel periodo di tempo esaminato, sono stati complessivamente 1876 i reati iscritti nel registro

del giudice di pace e definiti con decreto di archiviazione (27). L'esame dei fascicoli giudiziari ha permesso di rilevare come nella maggioranza dei casi l'evento criminoso abbia configurato un'unica ipotesi di reato (1041 casi: 73,5%), mentre nei casi restanti sono state due o più le fattispecie penali contestate per ciascun procedimento considerato (rispettivamente 290 casi: 20,5% e 85 casi: 6%). Osservando poi nello specifico i reati commessi si può cercare di ricostruire, seppur limitatamente alla realtà territoriale esaminata, l'attività del magistrato onorario in relazione alla nuova competenza penale attribuita. Dall'analisi della tavola relativa ai reati (tabella 2) (28), si rileva come siano i delitti contro la persona (29) quelli che si sono verificati con maggior frequenza (1631 casi: 86,9%). Fra questi la fattispecie penale più ricorrente è l'ingiuria (394 casi: 21%), seguita dalle lesioni personali colpose (381 casi: 20,3%) e dalla minaccia (359 casi: 19,1%).

Reati	Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Art. 581 c.p. percosse	92	4,9	4,9
Art. 582 c.p. lesione personale	259	13,8	18,7
Art. 590 c.p. lesioni personali colpose	381	20,3	39
Art. 594 c.p. ingiuria	394	21,0	60
Art. 595 c.p. diffamazione	146	7,8	67,8
Art. 612 c.p. minaccia	359	19,1	86,9
Art. 633 c.p. invasione di terreni o edifici	20	1,1	88,0
Art. 635 c.p. danneggiamento	148	7,9	95,9
Art. 638 c.p. uccisione o danneggiamento di animali altrui	19	1,0	96,9
Reati previsti dal codice della strada (artt. 166, 167 e 169 c.s.)	13	0,7	97,6
Altro	45	2,4	100
TOTALE	1.876	100	

Tabella 2: Reati avvenuti fra la fine del 2001 e la fine del 2006 contestati nei 1416 procedimenti archiviati di competenza del Giudice di Pace di Forlì (si precisa che la voce Altro comprende i delitti contro il patrimonio, le contravvenzioni e i reati previsti da leggi speciali che hanno una frequenza inferiore all'1%).

Per quanto riguarda i delitti contro il patrimonio (30), è il reato di danneggiamento quello maggiormente rappresentato (148 casi: 7,9%), seguito dalle norme incriminatrici che tutelano gli edifici, il fondo e gli animali altrui (complessivamente 39 casi: 2,1%) (31).

Si tratta in prevalenza di reati perseguibili a querela di parte (1836 casi: 96%) in relazione ai quali, quindi, è ipotizzabile l'esercizio di quell'attività di conciliazione prevista come principio cardine del nuovo procedimento devoluto al giudice di pace (32). I reati procedibili d'ufficio, invece, si presentano con una frequenza statisticamente poco rilevante (complessivamente 40 casi: 2,1%), sono del tutto residuali infatti le ipotesi di reato previste dal codice della strada (33) (13 casi: 0,7%), le contravvenzioni e i reati statuiti da leggi speciali (complessivamente 27 casi: 1,45 %).

Con riferimento a questi primi dati, si osserva pertanto come la competenza del giudice di pace si espliciti prevalentemente nei confronti di delitti perseguibili a querela di parte, in relazione ai quali è possibile porre in essere un'attività volta alla composizione del conflitto, piuttosto che ad una definizione giurisdizionale dello stesso. La presenza statisticamente poco rilevante delle contravvenzioni, dei reati previsti dal codice della strada e dalla legislazione speciale depone ulteriormente a favore di queste considerazioni e, almeno con riferimento alla realtà indagata, sembra confutare le opinioni di chi vedeva nel nuovo magistrato un mero contenitore di vicende trascurabili, impegnato prevalentemente a giudicare reati di natura contravvenzionale, a tutela di interessi diffusi e, comunque, non individuali (34).

Per approfondire quest'aspetto è, poi, opportuno procedere ad esaminare i motivi che hanno portato alla genesi degli eventi criminosi oggetto dei diversi fascicoli esaminati (tabella 3); questi, confrontati con le ipotesi ascritte, sono in grado infatti di fornirci chiarificazioni ulteriori circa la competenza penale del giudice di pace.

Si osserva come siano i sinistri stradali la prima causa dei fatti criminosi portati alla cognizione del magistrato onorario (373 casi: 26,3%), seguiti dai dissidi scaturiti fra soggetti legati da un vincolo amicale o di conoscenza (289 casi: 20,4%), o sentimentale (174 casi: 12,3%). Da segnalare sono, inoltre, i conflitti sorti fra individui che al momento del fatto non avevano alcun tipo di relazione di conoscenza (144 casi: 10,2%). Anche in questo caso, come per quanto già riscontrato in relazione ai reati contestati, sono invece poco frequenti gli eventi criminosi legati alla violazione di norme del codice della strada (7 casi: 0,5%) o di norme contravvenzionali che non presuppongono alcun tipo di interazione fra autore e vittima del reato.

Motivo dell'accaduto	Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Dissidi e problematiche familiari (35)	87	6,1	6,1
Dissidi fra coniugi, conviventi o partner	174	12,3	18,4
Dissidi amicali o fra conoscenti	289	20,4	38,8
Dissidi fra colleghi di lavoro	70	4,9	43,7
Dissidi con dipendenti o con datori di lavoro	51	3,6	47,3
Dissidi in seguito a rapporti di cattivo vicinato	131	9,3	56,6
Dissidi con forze dell'ordine	15	1,1	57,7
Dissidi fra detenuti	3	0,2	57,9
Dissidi fra sconosciuti	144	10,2	68,1
Dissidi in seguito a malgoverno di animale	32	2,3	70,4
Sinistri stradali	373	26,3	96,7
Violazioni del codice della strada	7	0,5	97,2
Altro	40	2,8	100
Totale	1.416	100	
Mancanti	37		
TOTALE	1.453		

Tabella 3: Motivo dell'evento criminoso in relazione ai procedimenti archiviati (si precisa che la voce Altro comprende tutti quei motivi la cui frequenza non supera le 2 unità con riferimento ai valori assoluti).

Osservando la tavola in esame si può rilevare inoltre che, pur essendo i sinistri stradali e i dissidi fra sconosciuti motivi frequenti degli eventi esaminati, in realtà più della metà dei fatti criminosi sono nati in seguito a conflitti sorti fra soggetti legati da una relazione pregressa all'evento (802 casi: 56,6%). Fra questi, oltre ai casi già citati, da non trascurare sono i dissidi verificatisi fra vicini di casa (131 casi: 9,3%), fra parenti e familiari (87 casi: 6,1%) ed infine quelli sorti nel contesto lavorativo (complessivamente 121 casi: 8,5%).

Proprio il luogo in cui si sono consumati gli eventi criminosi offre, in tal senso, ulteriori indicazioni sulle modalità e sulle caratteristiche delle vicende esaminate.

La strada e l'abitazione rappresentano lo scenario prevalente entro cui deflagrano gli eventi criminosi esaminati (rispettivamente 514 casi: 39,4% e 414 casi: 31,9%), seguiti in misura minore dal posto di

lavoro (149 casi: 11,5%) e dai luoghi di svago e divertimento (118 casi: 9,1%). La campagna e i luoghi isolati registrano, invece, percentuali decisamente più contenute, pari rispettivamente al 2,4 % (31 casi) delle vicende osservate. La strada, chiaramente, rappresenta lo spazio in cui con maggior frequenza si sono verificati i dissidi stradali (371 casi: 72,2%), ma, al contempo, è anche lo scenario di conflitti fra sconosciuti (8,8%) e fra soggetti legati da un vincolo di conoscenza (6%). L'abitazione è stata interessata, nella maggioranza dei casi, da dissidi fra soggetti aventi una relazione pregressa all'evento criminoso, in particolare coniugi e conviventi (30%), seguiti da conoscenti o amici (21%) e familiari (14,5%). Con riferimento al contesto domestico, era plausibile aspettarsi una maggiore rappresentatività della conflittualità fra parenti e consanguinei, che invece interessa in prevalenza luoghi di istruzione e di cura

(rispettivamente il 68,8 % e l'11,8 %). Nel luogo di lavoro infine si ha, comprensibilmente, una prevalenza di dissidi fra colleghi o fra dipendenti e datori di lavoro (63,7%), ma in esso allo stesso tempo sono rappresentati in modo significativo anche i diverbi sorti fra amici e conoscenti (17,4%) e quelli scaturiti fra sconosciuti (14,1%).

Da questi dati emerge l'immagine di un giudice di pace impegnato, prevalentemente, a dirimere controversie che traggono origine da situazioni di disagio e di dissidio fra soggetti aventi un legame pregresso al fatto accaduto. Nonostante la grande frequenza di dissidi stradali e di lesioni personali colpose ad essi collegate, è infatti la sfera della micro-conflittualità interpersonale legata a delitti contro l'incolumità individuale e l'onore, consumati entro le mura domestiche o per strada, quella che maggiormente richiama la sua attenzione e il suo operato. Tale risultato, almeno per la realtà esaminata, sembra confermare le intenzioni del legislatore che vedeva nel nuovo magistrato onorario *“un garante del controllo della legalità nei piccoli conflitti quotidiani, un interprete della coscienza collettiva attorno a specifiche materie che, più di altre, postulano un responso rapido”* (36).

3.2. La vicenda processuale e l'operatività dei nuovi istituti introdotti con la riforma.

Se i dati appena descritti ci permettono di trarre alcune considerazioni riguardanti l'esplicarsi della competenza penale del giudice di pace, appare interessante proseguire analizzando quei profili più squisitamente normativi relativi ai procedimenti archiviati, al fine di osservare sia come operino i

nuovi istituti introdotti dalla riforma, sia come interagiscono a livello processuale i diversi attori coinvolti (vittima, autore, giudice, pubblico ministero e forze di polizia).

Nello specifico si rileva che nella quasi totalità dei fascicoli archiviati è stata direttamente la vittima del reato a dare l'impulso per l'instaurarsi del procedimento penale. Sono infatti 1284 i verbali di denuncia - querela sottoscritti dalla persona offesa dal fatto, corrispondenti al 90,7 % delle notizie di reato complessivamente acquisite (37). Tale dato appare assolutamente coerente con quanto evidenziato per i reati contestati che, nell'unità esaminata, sono nella maggioranza dei casi delitti che richiedono il verificarsi di questa condizione di procedibilità per poter essere perseguiti. Per quanto riguarda il luogo di presentazione delle querele si rileva che, sebbene siano state plurime le istituzioni contattate, è l'Arma dei Carabinieri la forza dell'ordine maggiormente interpellata dalla persona offesa dal reato (994 casi: 70,2%), seguita dalla Polizia di Stato (201 casi: 14,2%) e, in misura minore, dalla Polizia Municipale (128 casi: 9%).

Nell'analisi dei profili processuali delle vicende esaminate, momento saliente è rappresentato dallo studio dei risultati relativi alle archiviazioni. Nella ricerca effettuata si sono registrati sia i dati riguardanti le richieste di archiviazione formulate dal pubblico ministero, sia quelli riferiti alle determinazioni assunte dal giudice di pace circondariale in merito. Per quanto riguarda la distribuzione annua delle richieste di archiviazione e delle rispettive pronunce del magistrato onorario, si osserva un andamento simile dei dati. Vi è un incremento costante continuo, sia delle richieste che

dei decreti, a partire dalla data di entrata in vigore della riforma in esame sino al 2005, con una leggera flessione nel 2006 (38). L'intervallo di tempo maggiormente interessato dall'istituto in esame è quello compreso fra il biennio 2004 - 2005, in cui vengono presentate il 53,1% delle richieste di archiviazione (752 casi) e in cui vengono definiti con decreto di archiviazione 767 procedimenti penali, corrispondenti al 54,2% dei casi esaminati. Appare interessante osservare, con riferimento a questa fase del procedimento, se e come il nuovo procedimento "speciale" introdotto abbia quei requisiti di celerità e semplificazione voluti dal legislatore. Si osservino pertanto le seguenti tavole di contingenza che descrivono l'andamento delle pronunce di archiviazione in relazione all'anno in cui è stata acquisita la notizia di reato (tabella 4) e

con riferimento alla data di presentazione della richiesta di archiviazione (tabella 5).

Dall'esame della tabella relativa alle notizie di reato (tabella 4), si osserva come i procedimenti esaminati siano stati archiviati, nella maggioranza dei casi, entro lo stesso anno di acquisizione della notizia di reato ed in quello successivo. In particolare osservando l'andamento complessivo, si rileva che nei primi due anni dall'entrata in vigore della riforma le pronunce del giudice hanno interessato con netta prevalenza l'anno successivo all'instaurazione del procedimento, con un incremento significativo per il 2003 dove quasi il 60% dei procedimenti sono stati definiti a due anni dall'acquisizione della *notitia criminis*.

		Anno archiviazione					TOTALE
		2002	2003	2004	2005	2006	
Anno acquisizi one notizia di reato	2001	8	0	0	0	0	8
		100%	0%	0%	0%	0%	100%
	2002	147	157	7	2	3	316
		46,5%	49,7%	2,2%	0,6%	0,9%	100%
	2003	0	133	213	13	3	362
		0%	36,7%	58,8%	3,6%	0,8%	100%
	2004	0	0	157	153	35	345
		0%	0%	45,5%	44,3%	10,1%	100%
	2005	0	0	0	222	93	315
		0%	0%	0%	70,5%	29,5%	100%
	2006	0	0	0	0	70	70
		0%	0%	0%	0%	100%	100%
TOTALE		155	290	377	390	204	1.416
		10,9%	20,5%	26,6%	27,5%	14,4%	100%

Tabella 4: Distribuzione annua delle archiviazioni in relazione all'anno di acquisizione della notizia di reato.

A partire dal 2004 vi è una inversione del trend ed i fascicoli sono stati con prevalenza archiviati entro lo stesso anno di apertura del procedimento.

Dall'esame delle pronunce di archiviazione in relazione al momento in cui il pubblico ministero ha

manifestato la volontà di non esercitare l'azione penale (tabella 5) si possono trarre ulteriori considerazioni.

		Anno archiviazione					TOTALE	
		2002	2003	2004	2005	2006		
Anno richiesta di archiviazione	2002	154	36	0	0	0	190	
		81,1%	18,9%	0%	0%	0%	100%	
	2003	0	254	64	0	0	319	
		0%	79,6%	20,1%	0%	0%	100%	
	2004	0	0	313	26	12	351	
		0%	0%	89,2%	7,4%	3,4%	100%	
	2005	0	0	0	364	37	401	
		0%	0%	0%	90,8%	9,2%	100%	
	2006	0	0	0	0	155	155	
		0%	0%	0%	0%	100,0%	100%	
	TOTALE		154	291	377	390	204	1.416
			20,9%	20,5%	26,6%	27,5%	14,4%	100%

Tabella 5: Distribuzione annua delle archiviazioni in relazione all'anno di presentazione della richiesta di archiviazione.

I procedimenti esaminati sono stati definiti, nella maggioranza dei casi, entro lo stesso anno della richiesta di archiviazione, con un andamento crescente delle pronunce a partire dal 2002 sino al 2006. Una piccola flessione si osserva per il 2003, in cui la percentuale di fascicoli archiviati nell'anno di presentazione della richiesta è inferiore rispetto al 2002 di un punto e mezzo percentuale e rispetto al 2004 di quasi il 10%.

Da questi dati si rileva che i procedimenti esaminati risultano sicuramente definiti con maggiore celerità rispetto a quelli di competenza dei magistrati professionali. Questo risultato deve molto alla nuova configurazione del procedimento dinanzi al giudice di pace, caratterizzato da una maggiore semplificazione e da minori tempi "di attesa" fra i diversi passaggi che caratterizzano la vicenda processuale (39). Se queste considerazioni possono valere in via generale, dall'altro è opportuno precisare che erano in parte diversi i risultati che si attendevano in sede di formulazione della ricerca.

Preliminarmente si osserva che la durata minore delle indagini preliminari, varrebbe a determinare anche una durata inferiore del periodo di tempo

necessario alla definizione del procedimento. In realtà i dati rilevati testimoniano come, nonostante una riduzione significativa della fase preliminare al processo, le diverse vicende esaminate si siano comunque protratte almeno fino a due anni dall'acquisizione della notizia di reato. Questo dato assume maggior significatività se si tengono in considerazione anche i tipi di reato giudicati che, nella maggior parte dei casi, sono di facile accertamento probatorio. Queste prime risultanze, se appaiono confermare le critiche di chi vedeva un procedimento poco semplificato e poco efficiente, vanno tuttavia lette avendo riguardo al breve arco di tempo intercorso fra la data di entrata in vigore della riforma e il momento in cui si sono rilevati i dati. Appare infatti "fisiologico" aspettarsi che il nuovo processo abbia bisogno di maggior tempo per consolidarsi e gli stessi giudici di pace necessitino di maturare una maggiore professionalità, fino a poco tempo fa esplicata solo in ambito civile.

Di particolare importanza è poi l'analisi dei motivi che hanno portato all'archiviazione dei procedimenti esaminati. Questo aspetto infatti ci permette di trarre alcune considerazioni sia per

quanto attiene l'operato del nuovo giudice e di alcuni degli istituti introdotti, sia per quanto riguarda il ruolo della vittima nella vicenda processuale.

Esaminando i motivi alla base dell'archiviazione, si osserva come la frequenza maggiore si registri per l'estinzione del fatto conseguente a remissione di querela, che si configura per più della metà dell'universo esaminato (788 casi: 56%), seguita dalla mancanza degli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio (295 casi: 21%) e in, misura minore, dall'infondatezza della notizia di reato (141 casi: 10%) e dalla mancanza di condizioni di procedibilità (115 casi: 8,2%). Appare interessante sottolineare come siano del tutto residuali le ipotesi di archiviazione per particolare tenuità del fatto (13 casi: 0,9%), istituto introdotto proprio dalla riforma in esame (40).

Con riferimento a questi dati, è importante approfondire quei motivi dell'archiviazione che, più di altri, evidenziano il ruolo giocato dalla persona offesa dal reato nella definizione del procedimento e che, altresì, permettono di osservare l'operatività di talune innovazioni introdotte con la riforma in esame.

L'istituto della remissione rappresenta, come già evidenziato, la prima causa di archiviazione dei casi esaminati e, allo stesso tempo, è anche quella che vede maggiormente coinvolta la vittima del fatto. Si tratta, infatti, di quell'atto irrevocabile con cui quest'ultima manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto subito e che produce l'effetto di estinguere il reato, qualora il querelato accetti la revoca espressa dalla vittima (41). Non a caso infatti il legislatore, nel determinare quali reati

devolvere alla competenza del giudice di pace, ha privilegiato le fattispecie di microconflittualità individuale perseguibili su iniziativa della persona offesa attraverso la querela, la cui remissione *“rappresenta il più tradizionale degli strumenti per comporre il conflitto fra gli attori coinvolti”* (42).

Altro motivo di archiviazione che vede direttamente coinvolta la vittima è quello riferito alla mancanza delle condizioni di procedibilità. Per inciso si ricorda che tale ipotesi ricorre per quei reati in relazione ai quali l'esercizio dell'azione penale è subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Nei casi in esame si tratta, chiaramente, della presenza della querela e della sua idoneità, sia in relazione al soggetto che la propone, sia per quanto attiene il rispetto dei termini e delle forme di presentazione. Dall'esame dei fascicoli processuali è emerso che nella maggioranza dei casi questa ipotesi ricorreva perché la persona offesa volontariamente non aveva presentato la querela (99 casi: 86,1%) e, in misura minore, perché non erano stati rispettati i termini (14 casi: 12,2%) o le formalità previste (2 casi: 1,7%).

Infine qualche accenno merita anche l'ipotesi archiviazione per particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo sulla competenza penale del giudice di pace (43). Questo particolare istituto prevede la possibilità di definire, in sede di indagini preliminari, il procedimento con decreto di archiviazione qualora per l'esiguità del danno o del pericolo arrecato rispetto all'interesse tutelato dalla norma giuridica violata, per l'occasionalità della condotta e per il grado di colpevolezza non si ritiene proficuo l'esercizio dell'azione penale (44), tenuto conto del fatto che

“l’ulteriore corso del procedimento possa manifestare determinati effetti desocializzanti nei confronti della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato” (45). Requisito necessario affinché si possa ricorrere a tale istituto, nel corso delle indagini preliminari, è che la persona offesa non si opponga a questa particolare definizione del procedimento (46). Anche in questa ipotesi, pertanto, la vittima può svolgere un ruolo attivo nella vicenda e non essere relegata a mero testimone dell’evento. Con riferimento ai dati emersi dalla ricerca, si sono tuttavia rilevati pochissimi casi di archiviazione per tenuità del fatto (13 casi: 0,9%). Tale istituto sembra trovare qualche difficoltà a penetrare nel costume sociale e nella pratica giudiziaria, difficoltà rilevata non solo in questa sede, ma anche dalla dottrina che più recentemente ha affrontato il tema (47), la quale rileva che se da un lato il tentativo di conciliazione è messo in pratica con una certa frequenza dai giudici di pace, dall’altro istituti come quello in esame sono applicati in rare ipotesi (48).

Per concludere l’esame della vicenda processuale, si analizzeranno di seguito i risultati della ricerca relativi all’operatività del ricorso immediato e dell’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa dal reato.

La citazione a giudizio davanti al giudice di pace, da parte della vittima, costituisce certamente una delle innovazioni più significative introdotte con la riforma sulla competenza penale del giudice di pace. Con l’originale strumento del “ricorso immediato” (49), sia pur limitatamente ai soli reati perseguibili previo impulso di parte, si è introdotto infatti “un modulo, alternativo alla citazione per opera della

polizia giudiziaria, in cui la vittima del reato trova, finalmente, il riconoscimento di un autonomo spazio operativo nell’ambito del procedimento, nel senso del potere di determinare l’attivazione della fase del giudizio, di cui, per di più, viene garantita una peculiare celerità” (50).

L’esame dei fascicoli archiviati ha permesso di rilevare, tuttavia, come sia pressoché nullo il ricorso a questo nuovo istituto da parte della vittima, che solo in 3 casi ha esercitato la facoltà offerta dalla riforma in esame. Questo risultato non sembra cambiare se si esaminano i dati relativi alla frequenza con cui la persona offesa si è opposta alla richiesta di archiviazione, atto attraverso cui essa afferma la necessità che le indagini siano proseguite, precisando ulteriori elementi di prova e dando indicazioni circa le ulteriori attività investigative da svolgersi. Nei fascicoli esaminati solo nel 4,4% dei procedimenti (62 casi) la vittima ha esercitato tale facoltà e, in nessuno di questi, l’esito è stato quello di far proseguire il procedimento con l’instaurazione del processo.

I dati relativi alla vicenda processuale descrivono, quindi, un procedimento che non sempre coincide con quello pensato e voluto dal legislatore. Si osserva come nella prassi giudiziaria la nuova normativa introdotta stenti ad operare compiutamente e, in particolare per gli istituti appena citati, trovi difficoltà a penetrare nel tessuto sociale e giuridico.

3.3 Autore e vittima del reato nella ricerca empirica.

L’ultimo ambito di analisi riguarda la presentazione dei risultati relativi agli autori e alle vittime dei casi di competenza del giudice di pace osservati.

Verranno di seguito brevemente descritti i profili socio-anagrafici (51) dei due attori coinvolti nella dinamica criminosa, soffermandosi successivamente sulla relazione esistente fra di essi. Proprio quest'ultimo aspetto risulterà particolarmente utile per chiarire ulteriormente come si declini la competenza penale del giudice di pace nella realtà esaminata (52).

L'autore dei reati, nei casi esaminati, è prevalentemente un individuo di sesso maschile (71,9%), di età compresa fra i 35 e i 44 anni (26,3%), di nazionalità italiana (84,6%) e residente nella provincia di Forlì - Cesena. Nella maggioranza dei casi è legalmente sposato o convivente (57,6%), svolge il lavoro di artigiano, operaio specializzato e agricoltore (15%) ed è in possesso della licenza di scuola media inferiore (44,1%).

La vittima del fatto è anch'essa di sesso maschile (56,8%), di età compresa fra i 35 e i 44 anni (28,4%), di nazionalità italiana (87,9%) e residente nella provincia di Forlì - Cesena (38,5%). Nella maggioranza delle ipotesi è coniugata o convivente (50,5%), svolge la professione di operaio semi-qualificato o conduttore di impianti e di veicoli (12,9%) ed ha conseguito il diploma di scuola media superiore (35,9%).

Si osserva, pertanto, come i profili dei due attori siano alquanto simili, con alcune differenze rispetto alla percentuale relativa al sesso della vittima, dove risulta maggiormente rappresentato quello maschile, ma in misura minore rispetto a quanto rilevato per l'autore. La vittima, inoltre, ha un livello di istruzione mediamente più alto dell'indagato, ma questo dato va soppesato considerando l'alto numero di informazioni mancanti rilevate per il titolo di studio in entrambi i soggetti. Per quanto riguarda la persona offesa, si può inoltre sottolineare che i dati emersi tracciano un'immagine di vittima molto diversa da quella presente nell'immaginario collettivo, dove essa coincide prevalentemente con il bambino, la donna o l'anziano. Come autorevolmente rilevato infatti *“si tratta di figure di vittime perfettamente aderenti ad uno stereotipo assai diffuso che identifica la vittima in un soggetto inerme e passivo”* (53). Nel caso in esame viene invece smentita questa visione stereotipata e, anzi, il profilo ritratto della persona offesa spicca per la somiglianza con quello dell'autore.

Per quanto attiene il legame esistente fra questi due soggetti (tabella 6), si osserva che nella quasi totalità delle ipotesi essi avevano una relazione pregressa all'evento criminoso (815 casi: 58,5%).

Rapporto fra vittima e autore del reato	Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Rapporto di parentela	87	6,2	6,2
Rapporto affettivo-sentimentale	174	12,5	18,7
Rapporto di conoscenza	554	39,7	58,5
Nessun rapporto	579	41,5	100
Totale	1.394	100	
Mancanti	59		
TOTALE	1.453		

Tabella 6: *Rapporto fra vittima ed autore del reato.*

Tale dato conferma quanto già rilevato per la tipologia e la natura dei reati giudicati dal giudice di pace penale di Forlì che risulta, appunto, prevalentemente impegnato a sanare piccoli conflitti quotidiani, a dirimere tutte quelle controversie attinenti proprio alla sfera della criminalità diffusa.

Per quanto riguarda l'analisi di ciascuna singola tipologia di rapporto si rinvia al confronto con la ricerca empirica di Bologna, in questa sede si sottolinea in breve come le vicende criminose si verificano con maggior frequenza fra soggetti legati da un rapporto di conoscenza, seguiti da quelli affettivi e parentali.

4. Il giudice di pace nella ricerca empirica: due realtà a confronto.

Nell'ambito dell'attività di ricerca sulla riforma della competenza penale del giudice di pace, è apparso particolarmente interessante confrontare i risultati dell'analisi compiuta presso il Tribunale di

Forlì con quelli di un'analoga ricerca svolta presso il Tribunale del Giudice di Pace di Bologna (54). Sono stati comparati i dati relativi ai procedimenti iscritti ed archiviati tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, seguendo le medesime variabili e tematiche già descritte per l'indagine svolta nella realtà forlivese. L'analisi si svilupperà avendo riguardo ai principali ambiti attraverso cui si è osservata l'operatività della riforma (evento criminoso, vicenda processuale e attori coinvolti), soffermandosi con maggior attenzione sui dati che presentano più discordanze fra le due realtà esaminate.

Per quanto riguarda l'evento criminoso oggetto delle diverse vicende processuali, si sono rilevate alcune interessanti differenze (tabella 7).

Nell'indagine svolta a Forlì si era segnalata la netta prevalenza dei delitti contro la persona (1631 casi: 86,9%), in particolare l'ingiuria (394 casi: 21%), seguita dalle lesioni personali colpose (381 casi:

20,3%) e dalla minaccia (359 casi: 19,1%). Si trattava nella quasi totalità dei casi di ipotesi procedibili a querela, mentre non erano quasi rappresentati i reati previsti dal codice della strada, dalla legislazione speciale e dalle norme contravvenzionali (complessivamente 40 casi: 2,1%), procedibili invece d'ufficio.

Osservando i dati della ricerca di Bologna, si rileva invece la grande frequenza di violazioni del codice della strada (873 casi: 33,4%), seguite dai delitti di lesioni personali colpose (761 casi: 29,1%), lesioni personali (353 casi: 13,3%) e ingiuria (272: 10,2%). Per quanto riguarda in particolare i delitti contro la persona, la realtà bolognese offre un quadro sostanzialmente diverso rispetto a quanto precedentemente evidenziato. Complessivamente questi rappresentano circa il 63% dei reati archiviati, contro quasi l'87% dei medesimi rilevati nella provincia forlivese. Se per i delitti di lesioni personali le percentuali di frequenza sono quasi coincidenti, è in riferimento ai reati contro l'onore che si osservano le differenze maggiori. A Bologna i delitti di ingiuria e diffamazione sono meno della metà (318 casi: 11,8%) di quelli rilevati a Forlì, dove invece questi rappresentano quasi un terzo dei reati complessivamente commessi. Altro risultato interessante riguarda i delitti contro il patrimonio (danneggiamento, usurpazione, furto uccisione di animali ecc.), che nella realtà bolognese sono presenti in misura nettamente inferiore rispetto a quanto evidenziato nell'altra provincia osservata (circa il 2% a Bologna contro quasi il 12% di Forlì). Per quanto attiene, infine, le violazioni del codice della strada (artt. 166, 167 e 169 c.s.) è interessante osservare che se queste rappresentano la prima

causa delle controversie archiviate a Bologna, a Forlì invece sono presenti in misura quasi irrilevante (13 casi: 0,7%).

Reati	Bologna	Forlì
Codice della Strada	873 33,4%	13 0,7%
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	0 0,0%	1 0,1%
Percosse	66 2,1%	92 4,9%
Lesione personale	353 13,3%	289 13,8%
Lesioni personali colpose	761 29,1%	381 20,3%
Omissione di soccorso	2 0,07%	0 0,0%
Ingiuria	272 10,2%	394 21,0%
Diffamazione	46 1,6%	146 7,8%
Minaccia	130 4,6%	395 19,1%
Furti punibili a querela dell'offeso	1 0,03%	3 0,2%
Usurpazione	0 0,0%	1 0,1%
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi	0 0,0%	1 0,1%
Invasione di terreni o edifici	13 0,4%	20 1,1%
Danneggiamento	38 1,3%	148 7,9%
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo	0 0,0%	4 0,2%
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	2 0,07%	19 1,0%
Deturpamento o imbrattamento di cose altrui	1 0,035%	1 0,1%
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito	2 0,07%	7 0,4%
Omessa custodia e malgoverno di animali	0 0,0%	3 0,2%
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente	0 0,0%	2 0,1%
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza	0 0,0%	1 0,1%
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio	9 0,3%	7 0,4%
Inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare di minori	17 0,7%	12 0,6%
Sottrazione di cose comuni	1 0,035%	0 0,0%
TOTALE	2.587 100,0%	1.876 100,0%

Tabella 7: *Reati rilevati nei procedimenti penali archiviati dal giudice di pace di Bologna e Forlì.*

La differenza fra i reati registrati nelle due realtà esaminate, sicuramente interessante, è in prevalenza imputabile, e lo si vedrà meglio di seguito, ai motivi alla base delle controversie definite dal giudice di pace (55) (tabella 8) (56). La maggior parte di queste, nella provincia bolognese, è riconducibile ad eventi connessi alla violazione del codice della strada (854 casi: 33,9%) e a sinistri stradali (769 casi: 30,5%).

Motivi dell'accaduto	Bologna	Forlì
Sinistri stradali	769 30,5%	373 26,3%
Rapporti di cattivo vicinato	149 5,9%	131 9,3%
Dissidi fra coniugi (per Forlì: coniugi, conviventi o partner)	71 2,8%	174 12,4%
Dissidi e problematiche familiari	72 2,9%	87 6,1%
Dissidi amicali o fra conoscenti	228 9,0%	289 20,4%
Dissidi con forze dell'ordine	23 0,9%	15 1,1%
Dissidi fra detenuti	0 0,0%	3 0,2%
Dissidi fra sconosciuti	167 6,7%	144 10,2%
Dissidi fra colleghi di lavoro	66 2,6%	70 4,9%
Dissidi con dipendenti o con datori di lavoro	25 1,0%	51 3,6%
Malgoverno di animali	34 1,3%	32 2,3%
Abusiva occupazione	7 0,3%	0 0,0%
Dissidi fra acquirenti ed esercenti	14 0,6%	0 0,0%
Violazione del Codice della Strada	854 33,9%	7 0,5%
Altro	41 1,6%	40 2,8%
TOTALE	2.520 100,0%	1.416 100,0%

Tabella 8: *Motivi dell'evento criminoso in relazione ai procedimenti penali archiviati dal giudice di pace di Bologna e Forlì.*

E' la conflittualità sulla strada, pertanto, il motivo principale che chiama in causa il giudice di pace di Bologna, mentre nella ricerca precedentemente descritta essa è sì presente, ma rappresenta una parte meno rilevante delle controversie da esso definite. Anche a Forlì infatti si è rilevato un numero significativo di reati verificatesi a seguito di incidenti stradali (373 casi: 26,3%), ma in questo caso è emersa la scarsa rappresentatività delle violazioni del codice stradale (7 casi: 0,5%) a fronte, invece, della netta prevalenza delle controversie sorte in seguito a situazione conflittuali fra soggetti legati da un vincolo di conoscenza, sia esso familiare, coniugale o di semplice amicizia e conoscenza (complessivamente 802 casi: 56,6%) (57). Quest'ambito viene invece rappresentato nella provincia bolognese solo nel 24 % dei casi (complessivamente 611 casi su 2520 registrati) (58) e interessa, in misura significativamente minore rispetto a Forlì, prevalentemente i rapporti fra conoscenti ed amici, seguiti da quelli fra familiari e fra coniugi.

Coerentemente a questi primi risultati appaiono diversamente rappresentati, anche se solo con riferimento alle diverse frequenze rilevate, i luoghi in cui si sono consumate le vicende criminali.

A Bologna scenario privilegiato delle controversie è la strada, presente nella maggioranza dei casi esaminati (1756 casi: 71,6%), seguita in misura minore dall'abitazione (276 casi: 11,2%), dagli uffici delle forze dell'ordine (149 casi: 6,1%) e dal luogo di lavoro (100 casi: 4,1%). Nella provincia forlivese vediamo la presenza di questi stessi luoghi (ad eccezione dei presidi di polizia), seppur in proporzioni diverse rispetto alla realtà bolognese.

La strada è infatti il primo luogo dove si verificano i reati, ma è significativamente meno presente rispetto al contesto bolognese (a Forlì si hanno 514 casi: 39,6%); l'abitazione è rilevata invece con una percentuale tripla rispetto a Bologna (il 31,9% di Forlì contro l'11,2 % di Bologna), coerentemente con quanto già sottolineato a proposito dei motivi dell'accaduto. Interessante sottolineare infine come vi siano luoghi del crimine registrati solo in uno dei due contesti esaminati: a Bologna i presidi di polizia e la stazione ferroviaria, a Forlì i luoghi di detenzione ed il tribunale.

L'immagine che emerge dal confronto di questi dati, è quella di una competenza penale del giudice di pace che si declina in modo differente nelle due realtà esaminate. A Bologna vi è un magistrato onorario chiamato maggiormente ad esprimersi su controversie sorte in seguito a dissidi stradali o su norme tutelanti interessi diffusi e di natura pubblicistica, come quelle del codice della strada. A Forlì, invece, la sua competenza penale viene esercitata prevalentemente nei confronti di quelle situazioni che traggono origine da conflitti fra soggetti aventi un legame pregresso al fatto accaduto, nei confronti quindi di quei delitti attinenti alla sfera della micro-conflittualità individuale per i quali il legislatore aveva precipuamente realizzato la riforma.

Osservando più nello specifico la vicenda processuale, si possono trarre ulteriori considerazioni sull'operatività degli istituti introdotti dalla riforma in esame e sulle modalità di implementazione degli stessi nelle realtà considerate. Per quanto attiene, ad esempio, l'ambito delle archiviazioni si rilevano ulteriori

differenze fra i casi esaminati a Forlì e a Bologna (tabella 9).

Preliminarmente è opportuno sottolineare che, in entrambe le ipotesi, la prima causa che ha portato alla definizione del procedimento è l'estinzione del reato a seguito di remissione di querela, che si presenta con percentuali quasi uguali.

Interessante rilevare che, mentre a Forlì una parte significativa dei procedimenti sono stati archiviati per mancanza di condizioni idonee a sostenere l'accusa in giudizio (295 casi: 21 %) o per infondatezza della notizia di reato (141 casi: 10%), a Bologna questi motivi sono quasi assenti (rispettivamente 1 e 3 casi) a fronte, invece, di una

grande rappresentatività dell'estinzione del reato a seguito di oblazione (849 casi: 33,9%), che nella realtà forlivese è pressoché irrilevante (6 casi: 0,4%).

Motivi archiviazione	Bologna	Forlì
Estinzione per remissione querela	1449 57,9%	788 56,0%
Estinzione per oblazione	849 33,9%	6 0,4%
Estinzione per morte del reo	35 1,4%	14 1,0%
Fatto non previsto dalla legge come reato	19 0,8%	20 1,4%
Infondatezza notizia di reato	3 0,1%	141 10,0%
Mancano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio	1 0,033%	295 21,0%
Irrilevanza penale del fatto	1 0,033%	0 0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità	117 4,7%	115 8,2%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	26 1,0%	13 0,9%
Estinzione per prescrizione	3 0,1%	0 0,0%
<i>Ne bis in idem</i>	1 0,033%	11 0,8%
Ignoti	0 0,0%	3 0,2%
TOTALE	2.504 100,0%	1.406 100,0%

Tabella 9: *Motivi dell'archiviazione dei procedimenti definiti dal giudice di pace di Bologna e Forlì.*

Questo tipo di risultato si spiega in ragione proprio della diversa modulazione della competenza penale del giudice nei due tribunali considerati. A fronte di una maggiore presenza di fascicoli riguardanti reati procedibili d'ufficio, come quelli previsti dal codice della strada, è naturale infatti rilevare una prevalenza di talune cause di archiviazione, come l'estinzione del reato per oblazione.

Ultimo aspetto da sottolineare per quest'ambito è, senza dubbio, la presenza dell'istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto proprio dal decreto legislativo sulla competenza penale del giudice di pace. Si è già rilevato come tale causa di archiviazione trovi un utilizzo assolutamente sporadico presso la giurisdizione di pace di Forlì (13 casi: 0,9%). Lo scarso ricorso a questo nuovo istituto è stato rilevato anche dalla più recente dottrina in materia e trova, altresì, riscontro per quanto riguarda i dati di Bologna, dove solo l'1% dei procedimenti sono stati archiviati per questo motivo.

Altro aspetto particolarmente interessante da analizzare riguarda i nuovi poteri conferiti alla persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento di competenza del giudice di pace. Il riferimento è alla previsione *ex* articolo 21 del d. lgs. 274 del 2000, che regola l'ipotesi di ricorso immediato della vittima al giudice di pace (tabella 10). Si tratta, in sostanza, di una *vocatio in iudicium* rimessa alla disponibilità della persona offesa dal reato, mediante un atto a formazione progressiva che vede il coinvolgimento del pubblico ministero e del giudice di pace, e comporta l'elisione delle indagini preliminari, attraverso la richiesta diretta al magistrato onorario avente per oggetto la

comparizione dell'imputato (59). Per quanto attiene la realtà di Forlì si è in precedenza rilevato come siano pressoché assenti i casi in cui si è applicato tale istituto, complessivamente in sole 6 ipotesi. Un dato leggermente superiore si rileva con riferimento alla realtà bolognese, dove comunque i ricorsi immediati della vittima non superano il 6 % dei casi complessivamente esaminati.

Ricorso immediato	Bologna	Forlì
Sì	140 5,6%	3 0,2%
No	2361 94,4%	1931 99,8%
TOTALE	2.501 100,0%	1.934 100,0%

Tabella 10: Ricorso immediato al giudice di pace nei procedimenti archiviati dal giudice di pace di Bologna e Forlì

I dati desunti dalle due ricerche compiute evidenziano quindi come siano veramente esigue le ipotesi in cui la persona offesa dal reato ha esercitato tale facoltà. Questo risultato sottolinea, ancora una volta, come le innovazioni più significative introdotte dalla riforma in esame (si pensi anche all'archiviazione per tenuità del fatto) stentino a trovare applicazione e incontrino sostanziali difficoltà a penetrare nel tessuto sociale e nella pratica giudiziaria.

Descritte le caratteristiche peculiari dei casi e delle vicende processuali definiti dal giudice di pace, si procederà a descrivere i profili socio-anagrafici degli attori coinvolti nell'evento criminoso (60), soffermandosi successivamente sulla relazione esistente fra vittima ed autore del reato.

L'autore del fatto, nei casi rilevati presso la giurisdizione di pace di Forlì, è prevalentemente un individuo di sesso maschile (71,9%), di età compresa fra i 35 e i 44 anni (26,3%), di nazionalità italiana (84,6%) e residente nella provincia di Forlì - Cesena (38,7%). Nella maggioranza dei casi è legalmente sposato o convivente (57,6%), svolge il lavoro di artigiano, operaio specializzato e agricoltore (15%) ed è in possesso della licenza di scuola media inferiore (44,1%).

Dai dati della ricerca di Bologna emerge, invece, un profilo dell'autore per alcuni aspetti diverso. Si

tratta anche in questo caso di un soggetto di sesso maschile (83,8%), di nazionalità italiana (89%) e con licenza di scuola media inferiore (42%), che presenta però caratteristiche diverse per quanto attiene l'età, la professione e il luogo di residenza. E' prevalentemente un individuo più giovane, di età compresa fra i 25 e i 34 anni (31,9%), celibe (52,6%), residente nel comune capoluogo di provincia (42,2%), che svolge la professione di operaio semi - qualificato o conduttore di veicoli (28%).

Per quanto attiene proprio la professione, è opportuno svolgere alcune considerazioni. Dall'esame dei dati raccolti nelle due realtà indagate (Tabella 11), si osserva una distribuzione abbastanza diversa della variabile in questione.

Professione autore del reato	Bologna	Forlì
Legislatori, dirigenti e imprenditori	7 0,8%	79 6,5%
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	73 8,7%	70 5,8%
Professioni tecniche	95 11,3%	48 3,9%
Impiegati	96 11,4%	115 9,5%
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	83 9,9%	120 9,9%
Artigiani, operai specializzati, agricoltori	49 5,8%	182 15,0%
Conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	236 28%	150 12,3%
Professioni non qualificate	16 1,9%	77 6,3%
Forze dell'ordine e forze armate	7 0,8%	24 2,0%
Casalinga	33 3,9%	59 4,8%
Studente	56 6,6%	80 6,6%
Disoccupato	18 2,1%	41 3,4%
Pensionato	73 8,7%	167 13,7%
Altro	1 0,1%	4 0,3%
TOTALE	843 100%	1.216 100%

Tabella 11: Professione dell'autore del reato (si precisa che nella voce Altro sono comprese quelle professioni o attività che non sono previste nella classificazione ISTAT. Nello specifico si sono riscontrati 4 detenuti a Forlì e 1 religioso a Bologna).

A Bologna quasi un terzo dei soggetti indagati sono operai semi-qualificati, seguiti dagli impiegati e da coloro che svolgono professioni tecniche (come agenti di viaggio e assicurativi, disegnatori, paramedici, fotografi). A Forlì, invece, gli autori del reato si distribuiscono, con percentuali abbastanza uniformi, in più categorie. Oltre a quella già citata, seguono i pensionati, gli operai semi-qualificati, coloro che lavorano nelle attività commerciali e gli impiegati. Interessante sottolineare come ci siano alcune professioni che si presentano con maggior

frequenza in una sola delle realtà esaminate. Fra gli autori di reato della ricerca forlivese si registrano, ad esempio, un buon numero di imprenditori e dirigenti (79 casi: 6,5%), dato questo che trova un basso riscontro nell'indagine di Bologna (7 casi: 0,8%); lo stesso si rileva per le professioni non qualificate, come manovali e braccianti, che a Forlì sono presenti in sei casi ogni cento soggetti, mentre nella realtà bolognese nell'1,9% dei casi. Infine si osserva la presenza di alcune professioni solo per una delle due realtà: a Forlì sono presenti 4 detenuti, mentre a Bologna un religioso.

Altro aspetto interessante da esaminare è la provenienza degli autori del reato che, se nella maggioranza dei casi sono italiani, sono altresì rappresentati anche per altre nazionalità. Si vedrà meglio in seguito come incide la provenienza sul tipo di reato, qui preme solo sottolineare come siano più del 10% i soggetti stranieri autori del reato: a Forlì con una frequenza del 15,4% del totale, mentre a Bologna la percentuale si attesta all'11 %.

Tratteggiato il profilo dell'autore del reato, di seguito si procederà ad esaminare come alcune caratteristiche socio-anagrafiche, nello specifico il sesso e la nazionalità, incidano sulla tipologia di reati rilevati (61) e come si profilino questi fattori nei due contesti indagati.

Osservando la tavola di contingenza relativa al sesso dell'autore (tabella 12), si rileva che a Forlì i maschi commettono prevalentemente delitti contro la persona (complessivamente nell'89% dei casi), fra cui in particolare minaccia, ingiuria e lesioni personali colpose. A Bologna, invece, più di un terzo dei soggetti ha violato norme del codice della strada, seguite dai delitti di lesioni personali colpose e lesioni personali. Per quanto riguarda gli autori di sesso femminile si osservano minori differenze: a Forlì l'ingiuria, le lesioni personali colpose e la diffamazione, mentre a Bologna le lesioni personali colpose, l'ingiuria e le lesioni personali. Unico dato da sottolineare è sicuramente la prevalenza nella ricerca forlivese di donne che commettono delitti contro l'onore (43,4%), rappresentati nel contesto bolognese nella metà dei casi (23,2%), a fronte, tuttavia, di una maggiore frequenza di quelli contro la vita e l'incolumità individuale (53,1%) e delle violazioni del codice stradale (9,5%).

Reati commessi		Sesso dell'autore del reato	
		M	F
<i>Codice della Strada</i>	BO	35,1%	9,5%
	FC	0,7%	0,4%
<i>Percosse</i>	BO	2,4%	3,7%
	FC	5,2%	4,7%
<i>Lesione personale</i>	BO	15,3%	15,5%
	FC	15,5%	11,7%
<i>Lesioni personali colpose</i>	BO	25,0%	33,9%
	FC	18,5%	21,4%
<i>Ingiuria</i>	BO	11,0%	20,7%
	FC	20,6%	28,8%
<i>Diffamazione</i>	BO	2,0%	2,5%
	FC	6,1%	14,6%
<i>Minaccia</i>	BO	5,0%	8,9%
	FC	20,7%	4,5%
<i>Danneggiamento</i>	BO	1,4%	2,1%
	FC	8,1%	8,4%

Tabella 12: Sesso dell'autore del reato in relazione ai reati commessi.

Altra caratteristica interessante da esaminare è la nazionalità dell'autore in relazione al reato commesso (tabella 13).

Reati commessi		Nazionalità autore del reato							
		Italiana	Europea	Nord-africana	Centro-sudaficana	Medio-orientale	Asiatica	Nord-americana	Centro-sudamericana
Codice della Strada	BO	32%	20,5%	18,3%	23,7%	28,4%	25,8%	0,0%	33,3%
	FC	0,7%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Percosse	BO	2,2%	2,8%	3,6%	2,9%	0,0%	5,7%	33,3%	5,5%
	FC	4,6%	3,1%	7,4%	16,4%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%
Lesione Personale	BO	12,4%	26,8%	34,9%	35,3%	0,0%	28,6%	33,3%	27,9%
	FC	12,0%	23,3%	27,3%	16,5%	0,0%	9,5%	0,0%	33,3%
Lesioni personali colpose	BO	27,6%	16,7%	12,9%	17,7%	14,4%	28,6%	33,3%	11,0%
	FC	20,9%	12,4%	9,9%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ingiuria	BO	12,8%	12,0%	10,1%	11,7%	0,0%	0,0%	0,0%	16,8%
	FC	21,8%	16,3%	10,7%	7,4%	0,0%	9,5%	0,0%	16,7%
Diffamazione	BO	2,1%	1,8%	1,8%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	9,0%	1,6%	0,8%	3,3%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%
Minaccia	BO	5,4%	6,5%	9,3%	5,8%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%
	FC	19,2%	24,8%	21,5%	8,3%	100,0%	28,6%	0,0%	16,7%
Danneggiamento	BO	1,4%	0,9%	1,8%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	7,0%	12,4%	14,9%	5,0%	0,0%	14,3%	0,0%	33,3%

Tabella 13: Nazionalità dell'autore del reato in relazione ai reati commessi.

Per quanto riguarda le due realtà complessivamente considerate, si osserva come gli autori italiani commettano in prevalenza il delitto di lesioni colpose, seguito da quello di ingiuria che si verifica in un terzo delle ipotesi considerate.

Gli autori stranieri invece appaiono maggiormente distribuiti nei diversi delitti rilevati, con frequenza significativa nei reati di lesioni personali, percosse e minaccia. Interessante sottolineare, poi, come gli stranieri commettano con più frequenza rispetto agli italiani delitti contro il patrimonio, ad esempio il danneggiamento, soprattutto avendo riguardo alla realtà di Forlì. Se si osservano, invece, i dati di Bologna, gli stranieri registrano percentuali significative di violazioni del codice stradale e, invece, commettono in misura minore delitti contro il patrimonio rispetto agli stranieri rilevati nella provincia forlivese.

Terminata l'analisi relativa all'autore del fatto, si possono svolgere alcune considerazioni per quanto

ottiene la vittima dei reati nelle due ricerche effettuate.

La persona offesa, nei casi rilevati presso la giurisdizione di pace di Forlì, è prevalentemente un individuo di sesso maschile (56,8%), di età compresa fra i 35 e i 44 anni (28,4%), di nazionalità italiana (87,9%) e residente nella provincia di Forlì - Cesena (38,5%). Nella maggioranza delle ipotesi è coniugata o convivente (50,5%), svolge la professione di operaio semi - qualificato o conduttore di impianti e di veicoli (12,9%) ed ha conseguito il diploma di scuola media superiore (35,9%). Dai dati della ricerca di Bologna emerge un profilo della vittima abbastanza simile a quello appena descritto. Si tratta anche in questo caso di un soggetto di sesso maschile (59,6%), di nazionalità italiana (89,1%), prevalentemente sposato (50,8%), che svolge il lavoro di operaio semi - qualificato o conduttore di impianti e di veicoli (18,5%). Diversamente da Forlì, la vittima di reato in questo caso è più giovane, di età compresa fra i 25 e 34

anni (31,8%), residente nel comune capoluogo di provincia (46,3%) ed è laureata (74,7%). E' opportuno precisare, con riferimento al titolo di studio, che i dati rilevati presentano una percentuale di casi mancanti molto alta in entrambe le ricerche, per cui i risultati ottenuti con riferimento a questa variabile non sono pienamente rappresentativi.

Descritto il profilo della vittima di reato appare interessante analizzare, così come fatto per l'autore, alcune caratteristiche socio - anagrafiche in relazione ai reati maggiormente verificatisi.

Con riferimento al sesso della persona offesa (tabella 14), si osserva che a Forlì questa caratteristica non incide in modo rilevante sul tipo di reato subito, sia le donne che gli uomini sono vittimizzati in prevalenza da delitti quali le lesioni personali colpose, l'ingiuria e la minaccia.

Reati commessi		Sesso della Vittima	
		M	F
Percosse	BO	3,7%	5,0%
	FC	5,6%	4,1%
Lesione personale	BO	20,1%	21,2%
	FC	12,5%	15,2%
Lesioni personali colpose	BO	43,2%	37,1%
	FC	21,8%	20,9%
Ingiuria	BO	17,7%	19,3%
	FC	19,7%	22,9%
Diffamazione	BO	3,3%	2,5%
	FC	8,3%	7,3%
Minaccia	BO	7,2%	10,7%
	FC	17,6%	21,1%

Tabella 14: Sesso della vittima di reato in relazione ai reati commessi.

Si può per precisione rilevare come esista uno scarto, relativamente modesto, fra le frequenze con cui si registrano gli eventi vittimizzanti entro i sessi considerati: fra i reati subiti dalle donne, queste sono più colpite, rispetto agli uomini, dalla minaccia (+3,5%), dall'ingiuria (+3,2%) e dalle lesioni

colpose (+2,7%), mentre i maschi dal danneggiamento (+3,3%).

Anche con riferimento alla ricerca di Bologna, si osserva come il fattore sesso non influisca significativamente sulla probabilità di divenire vittima di reato: delitti quali le lesioni colpose, le lesioni personali e l'ingiuria interessano sia donne che uomini. Unico dato da sottolineare è la differenza esistente fra la frequenza, entro i sessi considerati, dei reati maggiormente subiti. Le persone di sesso femminile risultano in misura maggiore vittime di minaccia (+3,5%), mentre i soggetti di sesso maschile di lesioni personali colpose (+6%).

Comparando i dati si osserva, infine, che i soggetti di sesso maschile sono, in entrambe le aree analizzate, maggiormente vittime di lesioni personali colpose e di ingiuria, con differenze per quanto riguarda le lesioni personali, più rappresentate a Bologna (20,1% contro il 12,5% di Forlì), e la minaccia più frequente a Forlì (17,6% contro il 7,2% di Bologna). Con riferimento alle donne, si osserva che nella realtà forlivese esse sono colpite in misura abbastanza simile sia dal reato di ingiuria, che da quello di minaccia e di lesioni personali colpose, mentre a Bologna esse sono colpite in prevalenza da quest'ultimo reato, seguito in misura minore dalle lesioni personali e dall'ingiuria. La minaccia è invece in questo contesto meno rappresentata (10,7% contro il 21% di Forlì), a fronte di una minor frequenza a Forlì di vittime di lesioni personali (15,2% contro il 21,2% di Bologna) e di lesioni personali colpose (rispettivamente 15,2% e 20,9%).

Per concludere l'esame sulla vittima del reato, appare interessante vedere se e come la differente

nazionalità incida sulla natura e sul tipo di reati subiti (tabella 15).

Reati commessi		Nazionalità vittima del reato							
		Italiana	Europea	Nord-africana	Centro-sudafricana	Medio-orientale	Asiatica	Nord-americana	Centro-sudamericana
Percosse	BO	3,7%	6,5%	2,8%	7,7%	0,0%	13,7%	0,0%	4,7%
	FC	4,8%	1,0%	8,6%	12,8%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Lesione personale	BO	18,2%	25,8%	50,4%	42,4%	0,0%	45,5%	100,0%	33,4%
	FC	11,4%	22,7%	37,0%	36,2%	50,0%	8,3%	0,0%	43,8%
Lesioni personali colpose	BO	42,1%	30,6%	18,8%	23,2%	40,0%	22,8%	0,0%	42,9%
	FC	23,3%	8,2%	11,1%	6,4%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Ingiuria	BO	19,0%	17,7%	12,8%	11,5%	40,0%	9,0%	0,0%	14,3%
	FC	21,8%	20,6%	11,1%	19,1%	50,0%	16,7%	0,0%	18,8%
Diffamazione	BO	3,5%	1,7%	0,0%	3,8%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	8,0%	8,2%	3,7%	4,3%	0,0%	8,3%	0,0%	6,3%
Minaccia	BO	8,3%	12,9%	15,2%	3,8%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%
	FC	19,0%	26,8%	16,0%	14,9%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%

Tabella 15: Nazionalità della vittima di reato in relazione ai reati commessi.

Si osserva che sia italiani, che stranieri sono vittime degli stessi tipi di reato, in prevalenza lesioni personali colpose, lesioni colpose, ingiuria e minaccia, con alcune differenze rispetto alle due realtà indagate. Per quanto riguarda Forlì, gli italiani sono maggiormente vittime di lesioni personali colpose, le persone offese di provenienza europea invece sono colpite in prevalenza dal delitto di minaccia, mentre quelle di origine africana dalle lesioni personali. Osservando i dati relativi a Bologna, si evince che italiani ed europei sono nella maggioranza dei casi vittime di lesioni personali colpose, mentre le vittime provenienti dal continente africano dal delitto di lesioni personali.

Un ulteriore aspetto analizzato nei procedimenti penali archiviati è il rapporto esistente fra autore e

vittima del reato (62), che è stato classificato in quattro tipologie: di parentela, affettivo-sentimentale, di conoscenza e nessun rapporto (63). Osservando i dati relativi a questa variabile, si rilevano interessanti differenze per le due realtà esaminate (tabella 16).

Rapporto fra vittima e autore del reato	Bologna	Forlì
Di parentela	72 4,4%	87 6,2%
Affettivo-sentimentale	77 4,7%	174 12,5%
Di conoscenza	513 31,1%	554 39,7%
Nessun rapporto	987 59,8%	579 41,5%
TOTALE	1.649 100%	1.394 100%

Tabella 16: Tipo di rapporto fra vittima e autore del reato.

Nei procedimenti definiti dal giudice di pace di Forlì, gli attori coinvolti nella dinamica criminosa sono nella maggioranza dei casi legati da un rapporto precedente al reato (complessivamente 58,5%), mentre a Bologna quasi il 60% degli eventi criminali si verificano fra soggetti che non hanno alcun rapporto. Tale dato è imputabile, come si è già rilevato, alla diversa natura delle controversie definite dal giudice di pace: a Forlì prevalentemente situazioni conflittuali fra attori che si conoscono, a Bologna sinistri stradali e violazioni del codice della strada.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di legame, si osserva la prevalenza dei rapporti di conoscenza, seguiti da quelli affettivi e parentali, con una percentuale significativamente maggiore di legami sentimentali nella ricerca forlivese. I rapporti in esame sono stati poi descritti attraverso le diverse modalità in cui potevano declinarsi, così da poter esaminare ciascun legame nello specifico.

Con riferimento al rapporto di conoscenza (tabella 17), sono stati individuati diversi tipi di relazione fra autore e vittima: amici, conoscenti, colleghi di lavoro, dipendenti/datori di lavoro, vicini di casa. Entrambe le ricerche evidenziano che, all'interno di tale rapporto, le controversie sono sorte maggiormente fra amici e conoscenti, fra vicini di casa e tra colleghi di lavoro. Alcune differenze si riscontrano invece per quanto attiene gli altri rapporti rilevati. A Forlì si registrano percentuali maggiori di controversie fra datori di lavoro e dipendenti rispetto a quanto rilevato a Bologna dove, invece, sono presenti alcuni casi di dissidi fra acquirenti ed esercenti non riscontrati nella prima realtà esaminata.

Rapporto di conoscenza	Bologna	Forlì
Partner/amicale/conoscenti (per Forlì: amicale)	243 47,3%	98 17,7%
Collegli di lavoro	66 12,9%	70 12,7%
Dipendente - datore di lavoro	25 4,9%	51 9,2%
Vicini di casa	149 29,1%	133 24,1%
Acquirente - esercente	14 2,7%	0 0,0%
Conoscenti (per Forlì)		201 36,3%
Altro	16 3,1%	0 0,0%
TOTALE	513 100%	553 100%

Tabella 17: *Rapporto di conoscenza fra vittima e autore del reato.*

Osservando il rapporto affettivo – sentimentale (tabella 18), non si rilevano profili differenti nelle due ricerche effettuate: nella maggioranza dei casi la vicenda criminale ha infatti coinvolto soggetti coniugati sia a Forlì che a Bologna.

Rapporto affettivo-sentimentale	Bologna	Forlì
Coniugi	60 77,9%	69 39,7%
Separati/divorziati	17 22,1%	31 17,8%
Conviventi (per Forlì)		18 10,3%
Partners (per Forlì)		12 6,9%
Ex conviventi (per Forlì)		15 8,6%
Ex partner (per Forlì)		29 16,7%
TOTALE	77 100,0%	174 100,0%

Tabella 18: *Rapporto affettivo - sentimentale fra vittima e autore del reato.*

Anche con riferimento ai rapporti di parentela (tavola 19), non si riscontrano grandi divergenze nelle due ricerche.

Rapporto di parentela	Bologna	Forlì
Genitori-figli	27 37,5%	37 42,5%
Fratelli	19 26,3%	17 19,5%
Cugini	3 4,2%	2 2,3%
Zii-nipoti	6 8,4%	6 6,9%
Suocero/a-nuora/genero	6 8,4%	12 13,8%
Cognati	10 13,8%	12 13,8%
Nonni-nipoti	1 1,4%	0 0,0%
Altro	0 0,0%	1 1,1%
TOTALE	72 100,0%	87 100,0%

Tabella 19: *Rapporto di parentela fra vittima e autore del reato.*

In entrambi i casi, i dissidi sono sorti in prevalenza fra genitori e figli, fra fratelli e fra cognati. Unico dato da sottolineare è che a Forlì si osserva una percentuale maggiore di controversie fra genitori-figli rispetto a Bologna dove, invece, si rileva un dato maggiore di dissidi fra fratelli rispetto all'altra provincia esaminata.

I rapporti descritti sono stati infine esaminati con riferimento alle vicende criminose (tavola 20). Lo scopo è quello di vedere se il tipo di relazione esistente fra vittima e autore del fatto abbia influenzato il tipo di reato commesso. Il primo dato che emerge dalla lettura della tavola di contingenza è che, in entrambe le realtà considerate, i reati registrati si profilano in modo differente a seconda che esista o meno un legame fra gli attori della

vicenda. Qualora non esista un legame precedente all'evento, la fattispecie penale maggiormente ricorrente è quella di lesioni personali colpose che, in effetti, è proprio la norma più frequentemente violata nei casi di sinistri stradali. Nelle ipotesi in cui, invece, sia presente tale relazione si verificano prevalentemente delitti contro l'onore e il reato di lesioni personali.

Reati commessi		Rapporto fra vittima e autore di reato			
		di parentela	affettivo-sentimentale	di conoscenza	nessun rapporto
<i>Percosse</i>	<i>BO</i>	6,9%	12,0%	6,0%	1,8%
	<i>FC</i>	5,5%	8,2%	6,0%	2,2%
<i>Lesione personale</i>	<i>BO</i>	34,4%	48,2%	30,5%	11,7%
	<i>FC</i>	22,8%	24,5%	15,0%	6,1%
<i>Lesioni personali colpose</i>	<i>BO</i>	0,0%	1,2%	2,8%	71,4%
	<i>FC</i>	1,6%	0,0%	0,9%	57,9%
<i>Ingiuria</i>	<i>BO</i>	23,0%	19,3%	34,3%	7,5%
	<i>FC</i>	20,5%	25,9%	30,0%	8,7%
<i>Diffamazione</i>	<i>BO</i>	1,1%	0,0%	6,7%	0,7%
	<i>FC</i>	9,4%	5,1%	12,5%	3,3%
<i>Minaccia</i>	<i>BO</i>	15,0%	18,1%	15,3%	2,6%
	<i>FC</i>	23,6%	32,0%	24,9%	6,1%

Tabella 20: Tipo di rapporto fra vittima e autore del reato in relazione ai reati commessi.

Con riferimento ai diversi tipi di rapporti di conoscenza, si rilevano alcune lievi differenze nelle due realtà indagate. All'interno dei rapporti di parentela, a Forlì si registra maggiormente il reato di minaccia mentre a Bologna quello di lesioni personali. I soggetti legati da un vincolo sentimentale, invece, sono interessati dal reato di ingiuria a Forlì, mentre a Bologna sempre dal delitto di lesioni personali. Infine fra gli amici, conoscenti, colleghi di lavoro, si profilano gli stessi reati in entrambe le realtà considerate, con la prevalenza dei delitti contro l'onore.

5. Conclusioni.

L'esame dei risultati ottenuti in sede di ricerca empirica consente di svolgere alcune riflessioni sulla concreta operatività della nuova disciplina introdotta dalla riforma del giudice di pace, seppur con riferimento alla sola fase che termina con il decreto di archiviazione.

Da un punto di vista prettamente giuridico, è indubbio che quello delineato sia un procedimento di non sempre agevole applicazione, anche per le tante novità in esso comprese, su un terreno inesplorato per moltissimi giudici di pace, a prevalente vocazione civilistica.

In sede di applicazione della riforma, non sono poi mancate le difficoltà di penetrazione nel costume sociale, della figura del giudice di pace con competenze penali e di alcuni degli istituti più interessanti previsti dalla riforma. Neppure certo sembra il raggiungimento dell'intento deflattivo, stante che gli uffici del pubblico ministero e gli organi di polizia giudiziaria, per i nuovi e numerosi compiti loro assegnati, sono chiamati ad un imponente sforzo di adeguamento. Si rileva, infatti, che *“l'effetto deflattivo sperato è tutto da*

verificare: tanto pubblico ministero che polizia giudiziaria vedranno passare sulle scrivanie dei rispettivi uffici lo stesso numero di fascicoli con la semplice differenza del rito, ma con adempimenti e termini non differenziati” (64).

Per quanto riguarda il nuovo procedimento delineato dalla riforma, si è osservato come esso abbia da subito trovato applicazione, seppur con una certa lentezza soprattutto nella fase iniziale. Nello specifico, guardando la procedura prevista per la definizione con decreto di archiviazione, si è rilevato come i tempi e le modalità sanciti dalla nuova normativa non rendano sempre più celere il procedimento, così come era nelle intenzioni del legislatore. Un risultato più positivo si ha invece guardando i reati definiti dal magistrato onorario. Il legislatore descriveva il nuovo magistrato come l'arbitro della micro-conflittualità interindividuale, come il garante della pace sociale. In dottrina si era contestata tale funzione in virtù del fatto che, nel catalogo delle fattispecie devolute, rientrano un numero assai cospicuo di reati procedibili d'ufficio e di norme penali previste da leggi speciali, in relazioni alle quali non è esperibile alcuna attività conciliativa. L'esame dei dati ottenuti sottolinea, invece, come gran parte dei casi trattati dal nuovo giudice riguardi proprio quelle ipotesi delittuose procedibili a querela, che rientrano in quella che viene definita criminalità diffusa.

Appare opportuno precisare, tuttavia, che dal confronto delle due ricerche svolte si è delineata una competenza penale in parte diversa. Se nella prima ricerca condotta emerge un'immagine di giudice di pace coincidente con quella auspicata dal legislatore, di converso a Bologna si sono riscontrati molti di quei dubbi rilevati dalla

dottrina, proprio per la grande frequenza di casi in cui il magistrato di pace è stato chiamato ad occuparsi di norme previste da legislazioni speciali, in relazione alle quali non possono essere esperiti tentativi di composizione “bonaria” del conflitto.

Infine, per quanto riguarda gli strumenti di cui la vittima dispone nel nuovo procedimento introdotto, i dati delle ricerche sono sconfortanti. Si è rilevato infatti come sia sporadico il ricorso all’istituto della citazione diretta dell’imputato da parte della vittima. A fianco di una sua difficoltà di penetrazione nel tessuto sociale, si associa anche una scarsa conoscenza e utilizzazione da parte della stessa classe forense. Lo stesso si rileva anche per altri istituti, come la particolare tenuità del fatto, e ciò a maggior riprova delle difficoltà che talune innovazioni introdotte dalla riforma incontrano ad affermarsi nella prassi giudiziaria.

Note.

- (1) Questo lavoro è tratto dalla tesi di laurea specialistica in Criminologia Applicata per l’Investigazione e la Sicurezza dal titolo “La competenza penale del giudice di pace: quali strumenti di tutela per la vittima?”, discussa con la prof.ssa Roberta Bisi, presso la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” - Università di Bologna, il 25 luglio 2007.
- (2) Guarnieri C., Pederzoli P., *La magistratura nelle democrazie contemporanee*, Bari, Laterza, 2002, pag. 4.
- (3) Con tale termine si fa riferimento al ciclo metodologico dell’informazione scientifica, inteso come “il percorso che una nozione deve compiere per diventare un dato legittimato al contesto della scienza e non, semplicemente, al dato di realtà”, così Cremonini F., “Il ciclo metodologico dell’informazione scientifica”, in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Milano, FrancoAngeli, 1998, pag. 63, a cui si rinvia per un’analisi accurata delle fasi che costituiscono il ciclo metodologico della ricerca sociale. Si rinvia inoltre agli altri contributi seguiti, in particolare Pellicciari G., Tinti G., *Tecniche di ricerca sociale*, Milano, FrancoAngeli, 1989; Corbetta P., *La ricerca sociale:*

metodologia e tecniche, Bologna, Il Mulino, Vol. IV, 2003; Bailey K. D., *Metodi della ricerca sociale*, Bologna, Il Mulino, 1995.

(4) Con l’acquisizione della notizia di reato, ogni procedimento viene iscritto presso la Procura della Repubblica. Esistono diversi registri delle notizie di reato, che vengono così definiti: modello 21 per quanto riguarda i reati di competenza della magistratura ordinaria con autore noto, modello 25 per quanto riguarda gli stessi, ma con autore ignoto, e infine il modello 21 *bis* per quanto riguarda i reati di competenza del giudice di pace.

(5) In particolare si ringrazia il dott. Flavio Francia, responsabile dell’ufficio dibattimentale, e il dott. Alessandro Mancini, Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì.

(6) In tal senso Pellicciari G., Tinti G., *Tecniche di ricerca sociale, op. cit.*, pag. 103.

(7) Gli oggetti di uno studio sono denominati unità di analisi; la somma delle unità di analisi è denominata popolazione oppure universo, si veda in tal senso Bailey K. D., *Metodi della ricerca sociale, op. cit.*, pag. 105 e ss.

(8) Esso comprende la città di Forlì, la città di Cesena e tutta la provincia di Forlì - Cesena.

(9) Il giudice di pace circondariale è l’ufficio che ha sede nel capoluogo del circondario, competente per tutti i reati che si verificano in esso. Esso, inoltre, nell’ambito della giurisdizione del giudice di pace, è anche l’organo competente a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari e, quindi, ad esso sono attribuiti tutti i compiti relativi alla salvaguardia delle regole e dei principi processuali nella fase delle indagini, nonché tutte le determinazioni inerenti le richieste di archiviazione.

(10) *Ex art. 21 d.lgs. 274/2000.*

(11) *Ex art. 408 c.p.p.*

(12) In tal senso sono state individuate per ciascuna area tematica una serie di proprietà, tradotte poi in variabili, da registrarsi per ciascun fascicolo esaminato; in relazione a ciascuna proprietà sono stati, poi, definiti una serie di stati che corrispondono ai diversi modi in cui la caratteristica esaminata può atteggiarsi. Per studiare ciascuna singola proprietà è necessario, infatti, raccogliere sistematicamente informazioni su di essa e, per far ciò, è necessaria una definizione operativa della stessa. In questo modo si sono ottenute le variabili di analisi, termine con cui si indicano “*un insieme di procedure finalizzate a trasformare la proprietà in modo tale da poter raccogliere le informazioni su di essa in modo sistematico azzerando il margine di errore*”, strumento che permette di trasformare le informazioni contenute in ciascun fascicolo processuale in dati da poter elaborare statisticamente. Vedi Cremonini F., “Il trattamento statistico dei dati”, *op. cit.* pag. 296.

(13) Si veda in tal senso Pellicciari G., Tinti G., *Tecniche di ricerca sociale, op. cit.*, pag. 142 e ss. in cui gli autori trattano della costruzione del questionario per le interviste strutturate. Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta di un vero e proprio questionario, ma di una griglia di rilevazione; le indicazioni metodologiche

fornite dagli autori sono comunque utili ed applicabili anche per lo strumento di rilevazione adottato nella ricerca in esame.

(14) Il riferimento è al numero del procedimento e all'anno di iscrizione nel registro delle notizie di reato di competenza del giudice di pace (modello 21 *bis*).

(15) Dal 15 dicembre 2006 al 15 giugno 2007.

(16) Art. 11 Attività di indagine.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.
2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.
3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

(17) Dall'esame di questi atti si è avuto, infatti, modo di vedere come non siano sempre uguali le modalità con cui vengono stilati i verbali di elezione di domicilio o quelli di denuncia-querela e le informazioni riferite alla data di nascita, alla professione, allo stato civile, alla nazionalità e al titolo di studio non sempre sono presenti. Nei casi in cui mancavano queste informazioni si è cercato di reperirle, qualora possibile, attraverso l'esame del certificato anagrafico e del casellario giudiziario, dalla lettura delle informative della polizia giudiziaria, dall'esame dei verbali di interrogatorio o di assunzione di sommarie informazioni.

(18) Con tale termine si indicano "tutte le procedure che consentono la trasposizione dei dati raccolti in una forma più adeguata per la successiva analisi statistica", Bailey K. D., *Metodi della ricerca sociale, op. cit.*, pag. 380 e ss.

(19) Le informazioni raccolte sono perlopiù di natura quantitativa, per tale motivo l'elaborazione di questo materiale necessita di un trattamento statistico, termine con cui si fa riferimento "alle elaborazioni di natura statistica che si possono applicare ai dati numerici. Un dato numerico non è necessariamente fonte di un conteggio o di una misurazione, ma può derivare anche dalla trasformazione numerica di una qualsiasi caratteristica rilevata", Cremonini F., "Il trattamento statistico dei dati", *op. cit.*, pag. 295.

(20) Nella ricerca effettuata la codifica è stata fatta a posteriori, ossia, dopo aver rilevato le informazioni, le domande presenti nella griglia sono state definite come variabili e alle singole risposte è stato attribuito un codice.

(21) Cremonini F., "Il trattamento statistico dei dati", *op. cit.*, pag. 299.

(22) Per un'analisi accurata della nascita e del consolidamento della figura del giudice di pace, quale giudice onorario, si veda in particolare Vidoni Guidoni

O., *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 67-114. Si veda anche la ricostruzione del percorso che ha portato all'attribuzione di competenze in materia penale al giudice di pace in Aghina E., Piccialli P., *Il giudice di pace penale. Commento organico al D.Lgs. 28-8-2000, n. 274*, Napoli, Simone, 2001, pp. 15-20; si confronti inoltre Varraso G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2006, pag. 3 - 27; Fidelbo G., "Giudice di pace (nel dir. proc. Pen.)", in *Digesto delle discipline penalistiche*, Aggiornamento **, 2004, pp. 244 - 245.

(23) Gilardi G., "Giudici di pace competenti sui reati minori: nel penale entra in scena il doppio circuito", in *Guida al diritto*, vol. 29, luglio, 1996, pp. 104-109.

(24) Morrone A., "Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del giudice di pace", in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Anno III, Gennaio-Dicembre 2000, pag. 56.

(25) Si precisa che di seguito si riporteranno solo le percentuali di frequenza valide, calcolate con riferimento alle caratteristiche effettivamente rilevate, senza riferimento al dato complessivo comprensivo dei casi mancanti.

(26) All'articolo 64 del d.lgs. 274/2000 si definisce l'operatività della nuova riforma, che in linea generale trova attuazione solo per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Tale norma, tuttavia, in accordo con i principi sanciti all'art. 2 co. 3 del c.p., relativi alla successione delle leggi penali nel tempo, regola le eccezioni relative ai fatti criminosi avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto e di quelli verificatisi prima dell'entrata in vigore dello stesso, ma dopo la sua pubblicazione. Per quanto riguarda i reati commessi che rientrano in quest'ultima ipotesi, si applicheranno non solo gli istituti previsti dalla nuova normativa, ma anche il nuovo procedimento, ossia tali casi saranno trattati dal nuovo magistrato onorario anziché dal giudice togato. Per un commento puntuale di queste norme si rinvia a Piccialli P., Aghina E., *Il procedimento penale davanti al giudice di pace. Manuale teorico-pratico per gli operatori giudiziari. Aggiornato alla L. 7 dicembre 2000, n. 397*, Napoli, Simone, 2001, pag. 14 e ss.

(27) Si precisa che nel database SPSS 14.0, utilizzato per la codifica e l'archiviazione di tutte le informazioni relative a ciascun procedimento penale archiviato, si è creata una variabile relativa al reato contestato ed iscritto nel registro 21 *bis* del giudice di pace. Tuttavia osservando che talvolta il medesimo evento criminoso integrava plurime ipotesi di reato, si sono create ulteriori variabili "reato" quante erano le fattispecie penali rilevate. Il risultato è stato quello di avere 3 variabili relative al reato 1, 2 e 3 per ciascun fascicolo esaminato. Complessivamente nella maggioranza delle ipotesi si verificava solo un reato per procedimento penale, ciononostante non sono stati pochi i casi in cui l'evento criminoso ha dato luogo a più reati nella medesima vicenda giudiziaria (26,5% dei casi totali). Per l'esame complessivo dei reati è stata elaborata poi una ulteriore matrice dati, sempre utilizzando il

programma SPSS 14.0, costruita in questo caso non in riferimento alla singola vicenda processuale, ma in riferimento al singolo reato. Ogni riga in questo caso corrispondeva al profilo di quello specifico reato in relazione a: procedimento penale, dati giudiziari, motivi archiviazione, caratteristiche autore e vittima e così via.

(28) Si precisa che nella voce “Altro” sono stati aggregati i dati relativi a quelle fattispecie penali con frequenza inferiore all’1%: art. 626 c.p. furti punibili a querela dell’offeso (0,2%); art. 631 c.p. usurpazione (0,1%); art. 632 c.p. deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (0,1%); art. 636 c.p. introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo (0,2%); art. 639 c.p. deturpamento o imbrattamento di cose altrui (0,05%); art. 647 appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per caso fortuito (0,4%); art. 672 c.p. omessa custodia e malgoverno di animale (0,2%); art. 689 c.p. somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (0,1%); art. 691 c.p. somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza (0,05%); art. 726 c.p. atti contrari alla pubblica decenza (0,4%); art. 731 c.p. art. 731 inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare di minori (0,6%); art. 27 d.p. 753/1980 getto di oggetti dai veicoli (0,1%).

(29) Il riferimento è ai reati previsti dal Titolo XII “Dei delitti contro la persona” del codice penale, in cui sono compresi i reati dall’art. 575 (omicidio) all’art. 623bis. Per quanto riguarda la competenza del giudice di pace, gli interessi giuridici tutelati dalle norme ad esso devolute e comprese in questo titolo riguardano: la vita e l’incolumità individuale, rispettivamente per gli art. 581, 582, 590 del codice penale; l’onore, rispettivamente per gli articoli 594 e 595 c.p.; la libertà morale, per quanto riguarda il delitto di minaccia ex art. 612 c.p.

(30) Il riferimento è ai reati previsti dal Titolo XIII “Dei delitti contro il patrimonio” del codice penale, che comprende i delitti previsti dall’art. 624 (furto) all’art. 648 *ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Per quanto riguarda la competenza del giudice di pace i reati devoluti sono: art. 626 c.p. furti punibili a querela dell’offeso, art. 627 c.p. sottrazione di cose comuni, art. 631 c.p. usurpazione, art. 632 c.p. deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, art. 633 c. 1 c.p. invasione di terreni e di edifici, art. 635 c. 1 c.p. danneggiamento, art. 636 c.p. introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo, art. 637 c.p. ingresso abusivo nel fondo altrui, art. 638 c. 1 c.p. uccisione o danneggiamento di animali altrui; art. 639 c.p. deturpamento o imbrattamento di cose altrui, art. 647 appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per caso fortuito.

(31) Si precisa che si sono rilevati ulteriori reati contro il patrimonio, che tuttavia sono stati riportati in tabella sotto la voce “Altro” in quanto non statisticamente rilevanti. Vedi nota n. 29.

(32) L’esigenza di fondo che ha portato il legislatore ad introdurre un nuovo rito ed un nuovo giudice è costituita, infatti, proprio dalla finalità di tentare, per una determinata categoria di reati “minori”, tutte le vie possibili per ottenere la “conciliazione fra le parti”. Nei principi che definiscono il procedimento di competenza del giudice di pace si legge, all’articolo 2 comma 2, che <<nel corso del procedimento il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione delle parti>>. Per un commento puntuale ai principi che regolano il nuovo procedimento si veda Battista D., “Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento dei danni. Le novità dei lavori utili e della permanenza domiciliare”, in *Diritto e Giustizia*, n. 33, 2000, pp. 58-61.

(33) Quest’ultimo dato va però interpretato alla luce della modifica normativa intervenuta con la l. n. 72 del 2003, che ha modificato i reati di competenza del giudice di pace, sottraendo alla sua cognizione il delitto di guida in stato di ebbrezza e la fattispecie prevista ex art. 189, l’omissione di soccorso. Inoltre, tale risultato va contestualizzato alla luce del tipo particolare di procedimenti analizzati, ossia quelli definiti con decreto di archiviazione. In tali casi i reati ascritti che comportano la violazione del codice della strada risultano difficilmente archiviabili, sia per l’esistenza di minori cause di estinzione del reato (in tali ipotesi non opera, infatti, la remissione di querela, ma solo l’istituto dell’oblazione, la prescrizione e l’eventuale morte dell’autore del reato), sia per il forte dato probatorio generalmente acquisito in queste ipotesi criminose, che nella maggioranza dei casi porta all’esercizio dell’azione penale, piuttosto che alla sua rinuncia. Per verificare la configurazione di queste ipotesi delittuose oltre agli accertamenti esperiti nell’immediatezza del fatto dagli agenti o dagli ufficiali di polizia giudiziaria, rilevano inoltre gli esami e le analisi mediche compiute per rilevare il tasso alcolemico e la presenza di stupefacenti o sostanze psicotrope nel sangue dell’autore del reato. Tali dati risultano, nella maggioranza dei casi, incontrovertibili e pertanto rappresentano un forte elemento di prova a sostegno dell’accusa.

(34) In questo senso si veda Sacchetti E., “Dietro il soccorso dei magistrati onorari le incognite dei mezzi e della professionalità”, in *Guida al diritto*, n. 38, ottobre, 2000, pp. 88-89.

(35) Entro tale voce sono stati compresi tutti i dissidi sorti fra soggetti legati da un vincolo di parentela: genitori-figli, fratelli, nonni-nipoti, zii-nipoti e così via. Si è preferito tenere separati i dissidi fra soggetti sposati, conviventi o comunque legati da un vincolo affettivo, per poter esaminare più nello specifico il ruolo giocato dal legame sentimentale e dalla dimensione domestica nella genesi del reato.

(36) Gilardi G., “Giudici di pace competenti sui reati minori: nel penale entra il doppio circuito”, *op. cit.*, pag. 104.

(37) Per inciso si ricorda che la querela rappresenta sia una delle modalità attraverso le quali le fattispecie criminose vengono conosciute dalle autorità competenti, sia un requisito fondamentale per

l'esercizio dell'azione penale in relazione a quei reati che richiedono il verificarsi di tale condizione per poter essere perseguiti. Le condizioni di procedibilità sono la querela, l'istanza, la richiesta e l'autorizzazione a procedere. Nel caso in esame, le norme che disciplinano contenuto, modalità e forma della querela sono previste dagli artt. 336-340 c.p.p. Nello specifico si ricorda l' art. 336 c.p.p.: la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Per quanto riguarda formalità e modalità della querela si rinvia alla lettura degli artt. 337-338 c.p.p. Si ricorda, in breve, che la stessa può essere presentata dalla persona offesa dal reato, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale, nei casi di specie, entro 90 giorni dalla commissione del fatto-reato. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare la potestà e deve essere palesata la volontà che il reato sia perseguito. In materia di condizioni di procedibilità e di caratteristiche che la querela deve assumere per dispiegare effetti processuali si veda Tonini P., *Lineamenti di diritto processuale penale*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 214-215. Nel caso della competenza penale del giudice di pace, sono proprio i reati procedibili a querela di parte che costituiscono la maggioranza dei casi trattati dal magistrato onorario; pertanto la presenza e l'idoneità della querela sono elemento infettibile per l'instaurazione del procedimento penale.

(38) Per quanto riguarda il 2006 valgono le considerazioni precedentemente esposte relative alla prossimità temporale di questo periodo al momento di svolgimento della ricerca.

(39) Si pensi ad esempio alla durata delle indagini preliminari, che non possono protrarsi oltre 6 mesi dall'acquisizione della notizia di reato e che quindi obbligano l'autorità giudiziaria ad esprimersi molto più rapidamente sui fatti esaminati. Nello specifico si rinvia all'articolo 16 del d. lgs. 274 del 2000.

(40) Art. 34 del d. lgs. n. 274 del 2000.

(41) Tonini P., *Lineamenti di diritto processuale penale*, op. cit., pp. 218-219.

(42) Varraso G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, op. cit., pp. 40-41.

(43) Si tratta di un istituto che mutua i suoi caratteri fondamentali da quello dell'irrelevanza del fatto prevista per il processo minorile (art. 27 d.p.r. 448 del 1998). Il reato, in tal senso, viene considerato un'entità graduabile sulla base dei criteri indicati nella norma, richiesti cumulativamente. In tal senso Aprile E., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 171.

(44) Mancini A., Terracciano U., *Il giudice di pace: profili operativi per la polizia*, Forlì, Egaf, pag. 61.

(45) Tonini P., *Manuale di procedura penale*, op. cit., pag. 653.

(46) Tale istituto può trovare applicazione sia in sede di indagini preliminari e avrà come conseguenza la richiesta e il decreto di archiviazione, sia qualora sia già stata esercitata l'azione penale, in tale ipotesi verrà emessa sentenza di non doversi procedere. Unica

differenza fra le due ipotesi attiene ai soggetti che possono opporsi a questo istituto: per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari solo la vittima, dopo l'esercizio dell'azione penale invece è richiesta anche la mancanza dell'opposizione dell'imputato. Nella fase delle indagini preliminari "sarebbe stato superfluo pretendere il consenso dell'indagato (...) infatti costui non potrà assolutamente essere pregiudicato dal decreto di archiviazione", così Tonini P., *Manuale di procedura penale*, op. cit., pag. 654. Qualora invece sia stata esercitata la potestà statuale, la mancanza di opposizione deve riguardare anche la persona dell'imputato. Si ricorda infatti che, qualora l'azione penale sia stata esercitata, può essere nell'interesse dell'imputato che il procedimento non venga definito con sentenza di non doversi procedere, ma sia proseguito sino ad arrivare ad una sentenza di assoluzione. Questa formula, infatti, è oggettivamente più vantaggiosa rispetto a quella di non doversi procedere; l'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato, vale a scagionare nel merito l'imputato e di fronte all'opinione pubblica ha un effetto ampiamente liberatorio. Sul punto si rimanda a Tonini P., *Lineamenti di diritto processuale penale*, op. cit., pag. 337.

(47) In particolare il riferimento è all'indagine "Giudice di pace penale: tra conciliazione e giurisdizione. A cinque anni dall'approvazione del D.Lgs 274/00", svolta presso il circondario del Tribunale di Genova. Per l'analisi dei risultati di questa ricerca si rinvia a Mazza F. A., Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", in *Diritto e Giustizia*, n.1, gennaio, 2006, pp. 58-76.

(48) *Ibidem*, pag. 61.

(49) Per quanto attiene le riflessioni elaborate in materia si veda in particolare Negri D., "Ricorso immediato al giudice", in Chiavario M., Marzaduri E., *Giudice di pace e processo penale. Commento al d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, Utet, 2001, pag. 195 e ss. Si confronti inoltre Riviezzo C., "La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace. L'obiettivo della semplificazione realizzato solo in parte", in *Diritto e Giustizia*, n. 31, 2000, pp. 7-9.

(50) Tricomi L., "La parte offesa conquista il potere di citazione", in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pag. 104 e ss.

(51) Si precisa che sia vittima che autore sono stati indagati attraverso alcune variabili: sesso, età, nazionalità, professione, stato civile, titolo di studio. Per quanto riguarda la suddivisione in classi di età e la categorizzazione delle professioni si sono utilizzate le classificazioni proposte dall'Istat. Si precisa, infine, che le percentuali riportate di seguito sono quelle valide, ossia quelle calcolate solo sui casi effettivamente registrati, con esclusione quindi dei casi mancanti.

(52) Si specifica che i dati sono riportati in forma sintetica in quanto rappresenteranno momento di

discussione e analisi in fase di confronto con i dati raccolti presso il Tribunale di Bologna.

(53) Bisi R., "Vittime, vittimologia e società", in Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Milano, FrancoAngeli, 1996. Nello stesso senso si veda anche Sette R., "Vittime e operatori del controllo sociale", in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 36-50.

(54) Si tratta della ricerca svolta da Elena Bianchini presso il Tribunale del Giudice di Pace di Bologna e presentata in questo stesso numero della rivista. Per inciso si ricorda che l'analisi ha riguardato i procedimenti definiti dal magistrato onorario sia con decreto di archiviazione, che con sentenze di condanna e assoluzione. Per poter effettuare una comparazione con i dati della ricerca di Forlì, sono stati considerati solo i casi archiviati e si è proceduto uniformando le variabili utilizzate per lo studio dei procedimenti.

(55) Si precisa che per i motivi dei dissidi esistono alcune differenze nelle variabili utilizzate: nella ricerca di Bologna entro la voce dissidi coniugali sono comprese solo le controversie fra persone legalmente sposate, mentre nello studio di Forlì sono inseriti anche i dissidi fra conviventi e partner.

(56) Si precisa che le percentuali riportate di seguito sono solo quelle valide, ossia calcolate sul totale dei casi effettivamente rilevati, esclusi pertanto i dati mancanti.

(57) Sono qui compresi tutti gli eventi verificatisi fra coniugi e conviventi (174 casi: 12,4%), fra familiari (87 casi: 6,1%), fra conoscenti ed amici (289 casi: 20,4%) con riferimento anche ai dissidi fra vicini di casa (131: 9,3%) e sul posto di lavoro, fra colleghi (70 casi: 4,9%) e fra datori e dipendenti (51 casi: 3,6%).

(58) Sono qui compresi tutti gli eventi verificatisi fra coniugi (71 casi: 2,8%), fra familiari (72 casi: 2,9%), fra conoscenti ed amici (228 casi: 9%) con riferimento anche ai dissidi fra vicini di casa (149 casi: 5,9%) e sul posto di lavoro, fra colleghi (66 casi: 2,6%) e fra datori e dipendenti (25 casi: 1%).

(59) Nella Relazione al decreto legislativo (Relazione allo schema di decreto legislativo del 25 agosto 2000, n. 274 recante *Disposizioni in materia di competenza del giudice di pace. Citazione su istanza della persona offesa*), si legge «Si è così preferito impostare il nuovo istituto sulla falsariga di una sorta di citazione civile con effetti penali (ispirandosi per certi versi al ricorso nel processo del lavoro, per la sua tempistica, e alla costituzione di parte civile nel processo penale), che consenta all'interessato di giungere in tempi brevi a quell'udienza volta a ottenere soddisfazione del torto subito».

(60) Si precisa che di seguito si riporteranno solo le percentuali di frequenza valide, calcolate con riferimento alle caratteristiche effettivamente rilevate, senza riferimento al dato complessivo comprensivo dei casi mancanti. E' opportuno premettere che per molte caratteristiche, come stato civile, professione e titolo di studio sono elevati i casi mancanti, in quanto non sempre queste informazioni erano desumibili dal

fascicolo esaminato. Si ricorda, infine, che per la suddivisione in classi di età e per le classi di professioni si sono seguite le categorie elaborate dall'Istat

(61) Si puntualizza che nelle tavole presentate di seguito (tabelle 12, 13, 14, 15, 20) verranno riportati solo i reati che maggiormente si sono riscontrati. La percentuale presente è sempre quella valida, ossia quella calcolata sul totale dei casi rilevati con l'esclusione dei casi mancanti.

(62) E' opportuno precisare che le tabelle di seguito riportate presentano solo le percentuali valide, senza considerare i casi mancanti. Per la variabile relazione autore - vittima si sono rilevati infatti un numero di casi mancanti, relativi a fascicoli archiviati in cui la norma violata è posta a tutela di interessi diffusi e, in tal senso, non identifica una specifica persona offesa dal reato. Nel caso di specie, sono quindi esclusi i procedimenti per reati connessi alla circolazione stradale e alcune disposizioni previste da leggi speciali.

(63) Nelle due ricerche svolte si è cercato, per quanto possibile, di creare delle medesime variabili. Come in relazione alle motivazioni dell'accaduto, anche per questa variabile sono tuttavia presenti delle differenze: nella ricerca svolta a Forlì la categoria affettivo - sentimentale comprende i soggetti legalmente sposati, i conviventi, i partner, i separati/divorziati e gli ex partner; con riferimento invece ai dati di Bologna, questa variabile comprende solo i coniugi, i conviventi, i separati e i divorziati.

(64) Mancini A., Terracciano U., *Il giudice di pace: profili operativi per la polizia*, op. cit., pag. 31.

Bibliografia.

- Aghina E., Piccialli P., *Il giudice di pace penale. Commento organico al D. Lgs. 28-8-2000, n. 274*, Napoli, Simone, 2001.
- Amato G., "Così il ravvedimento operoso estingue il reato", in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pp. 124-128.
- Amato G., "Sui delitti a querela la prima via è la conciliazione", in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pp. 112-116.
- Aprile E., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2001.
- Bailey K. D., *Metodi della ricerca sociale*, Bologna, Il Mulino, 1995.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- Balloni A. (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Bologna, Clueb, 2006.
- Battista D., "Obiettivi del giudizio, la conciliazione la riparazione e il risarcimento danni. Le novità dei lavori utili e della

permanenza domiciliare”, in *Diritto e Giustizia*, n. 33, 2000, pp. 58-61.

- Bianchini E., “Processi di vittimizzazione e competenze penali del giudice di pace, in Balloni A., Bisi R. (a cura di), *Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime. Rivista Salute e società*, vol. 1, a. 7, FrancoAngeli, 2008, pp. 27–39.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, FrancoAngeli, 2004.
- Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Milano, FrancoAngeli, 1996.
- Carratta A., “Giudice di pace”, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, pp. 1–15.
- Cerqua L. D., “La competenza in materia penale del giudice di pace”, in *Il giudice di pace*, n. 1, 2000, pp. 5-8.
- Chiavario M., Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al D.lgs. 28 agosto 2000, 274 e alle successive modifiche*, Torino, Utet, 2002.
- Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Milano, Angeli, 1998.
- Di Federico G. (a cura di), *Manuale di ordinamento giudiziario*, Padova, Cedam, 2003.
- Fidelbo G., “Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)”, in *Digesto delle discipline penali*, Aggiornamento **, Torino, Utet, 2004, pp. 242–311.
- Fidelbo G., “Ricorso immediato al giudice”, in Giostra G., Illuminati G., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Napoli, Simone, 2001.
- Genovese F. A., “Il processo penale per il giudice di pace come nuova frontiera per la magistratura ordinaria”, in *Il giudice di pace*, n. 3, 2001, pp. 173-174.
- Gilardi G., “Giudici di pace competenti sui reati minori: nel penale entra il doppio circuito”, in *Guida al diritto*, n. 29, luglio, 1996, pp. 104–109.
- Mancini A., Terracciano U., *Il giudice di pace: profili operativi per la polizia*, Forlì, Egaf, 2002.
- Morrone A., “Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del giudice di pace”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1/3, 2000, pp. 55-67.
- Pavone M., *Le nuove competenze del giudice di pace*, Massa Carrara, Halley, 2005.
- Pellicciari G., Tinti G., *Tecniche di ricerca sociale*, Milano, FrancoAngeli, 1989.

- Piccialli P., Aghina E., *Il procedimento penale davanti al giudice di pace. Manuale teorico-pratico per gli operatori giudiziari. Aggiornato alla L. 7 dicembre 2000, n. 397*, Napoli, Simone, 2001.
- Riviezzo C., “La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace. L’obiettivo della semplificazione realizzato solo in parte”, in *Diritto e Giustizia*, n. 31, 2000, pp. 7-9.
- Sacchettini E., “Dietro il soccorso dei magistrati onorari le incognite dei mezzi e della professionalità”, in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pp. 88-91.
- Sette R., “Vittime e operatori del controllo sociale”, in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 36-50.
- Sette R., “L’omicidio a Bologna nella seconda metà del XX secolo. Scenari di vittimizzazione”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. I, n. 2, maggio-giugno 2007, pp. 61–83 (disponibile sul sito Internet: www.vittimologia.it/rivista).
- Tonini P., *Lineamenti di diritto processuale penale*, Milano, Giuffrè, 2004.
- Tonini P., *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2002.
- Tricomi L., “La parte offesa conquista il potere di citazione”, in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pp. 105-111.
- Varraso G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2006.
- Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, Clueb, 2006.
- Vidoni Guidoni O., *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Milano, Giuffrè, 2006.